



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Relazione del CAL

Legislatura Regionale 2015-2020

a cura di ANCI Liguria



Sommario

1. CHE COSA E' IL CAL E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
• CAL Liguria	4
• La normativa di riferimento.....	4
2. IL RUOLO DI ANCI LIGURIA NEL CAL LIGURIA	5
• Composizione e Sistema di elezione.....	5
3. NOTE OPERATIVE E DI FUNZIONAMENTO.....	5
• La Convenzione.....	5
• Modalità di preparazione dei pareri.....	5
• Modalità di convocazione del CAL: problematica del quorum.....	6
• Modalità di partecipazione al CAL	6
• Corte dei Conti.....	6
4. MODIFICHE EFFETTUATE	7
5. DISEGNI DI LEGGE (D.D.L.) SOTTOPOSTI AL CAL LIGURIA E SEDUTE EFFETTUATE - QUINQUENNIO 2015 – 2020	8
• Tabella D.D.L.	8
• Sedute del CAL nel periodo 2015-2020	10
6. APPROFONDIMENTO SEDUTE DEL 29/01/2018 E DEL 14/02/2020: REGIONALISMO E AUTONOMIA ENTI LOCALI.....	10
• Seduta del 29/01/2018	10
• Seduta del 14/02/2020	11
7. PROSPETTIVE DI RIFORMA.....	12
• Premesse.....	12
• Programma di lavoro con la Regione Liguria	12
8. ORGANIGRAMMA.....	13
• Composizione del CAL.....	13
• Segreteria CAL.....	14

9.ALLEGATI.....	15
• Allegato 1: Legge regionale sul CAL (L.R. 1/2011 e ss.mm.ii.)	15
• Allegato 2: Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali	18
• Allegato 3: D.G.R. 1175/2017 – Avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.....	22
• Allegato 4: Relazione istruttoria (seduta CAL 14/02/2020).....	25

1. CHE COSA E' IL CAL E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• *CAL Liguria*

Il **CAL Liguria** (Consiglio delle autonomie locali) d'ora innanzi CAL, istituito nel 2006, è un organo regionale di rilevanza costituzionale (art.123 comma quarto della Costituzione). In attuazione dello statuto della Regione Liguria ed ai sensi della L.R. 1 del 1° febbraio 2011 e ss.mm.ii., opera a livello di consultazione e confronto fra la Regione e gli Enti locali, e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie locali della Liguria.

Tale organo esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali ed esprime, ai sensi della L.R. 1/2011 e ss.mm.ii., il proprio parere su tutti gli argomenti che riguardano gli Enti Locali (disegni e progetti di Legge regionale), conseguentemente ANCI Liguria opera per la preparazione di detti pareri, previa consultazione con i Comuni liguri, con le Province e la Città Metropolitana di Genova.

Il primo insediamento di questo istituto è avvenuto nell'ottobre 2006 ed ha portato a compimento un processo di riforma iniziato con le modifiche costituzionali del 2001, per giungere, poi, attraverso lo statuto della Regione Liguria, approvato nel 2005, alla legge regionale n. 13 del 2006, istitutiva e disciplinante questo consiglio, successivamente abrogata dalla legge regionale n. 1 del 2011 e ss.mm.ii.

Quest'ultima legge ha determinato, fra l'altro, la riduzione del numero dei componenti di questo consiglio, l'aumento percentuale dei Componenti elettivi rispetto ai componenti di diritto e la semplificazione dei procedimenti.

• *La normativa di riferimento*

La normativa di riferimento è:

- Legge regionale sul CAL – L.R. 1/2011 e ss.mm.ii.
- Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali

NB. Per visionare la documentazione completa si veda il capitolo "**Allegati**", con particolare riferimento agli allegati 1) e 2).

2. IL RUOLO DI ANCI LIGURIA NEL CAL LIGURIA

• *Composizione e Sistema di elezione*

Il CAL Liguria è composto da 31 Consiglieri, di cui 3 Presidenti Province Liguri oltre Sindaco della Città metropolitana di Genova, 4 Sindaci e 4 Presidenti dei Consigli dei Comuni capoluogo di Provincia (**Componenti di diritto: 12**); da 12 Sindaci dei rimanenti Comuni suddivisi per provincia (Città Metropolitana Genova: 6 eletti e 2 eletti per ciascuna delle 3 province) ed eletti dalle Assemblee dei Sindaci convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia con riserva di un Sindaco di un Comune sotto i 3000 abitanti per Provincia, da 4 Presidenti dei Consigli Comunali, eletti uno per Provincia nelle Assemblee dei Presidenti dei Consigli Comunali convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia (**Componenti elettivi: 16**); fanno inoltre parte di questo organo il Presidente di ANCI Liguria con doppia rappresentanza anche per le province e la Città metropolitana, oltre al Legale Rappresentante ANPCI (la cui presenza è sub giudice rispetto a ricorso innanzi al TAR).

Presidente di questo istituto è stato Alessio Piana, Presidente del Consiglio Comunale di Genova, Vicepresidenti sono stati Egidio Banti, Sindaco di Maissana, e Pino Camiolo, Presidente del Consiglio Comunale di Imperia; il Segretario è Pierluigi Vinai, Direttore Generale di ANCI Liguria.

In base alla Convenzione con il Consiglio regionale della Liguria ed ai sensi dell'art.14 della legge regionale 1/2011 e ss.mm.ii., ANCI Liguria è il soggetto attuatore del servizio di supporto al Consiglio delle Autonomie Locali, sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2006, con proprio personale.

3. NOTE OPERATIVE E DI FUNZIONAMENTO

• *La Convenzione*

La convenzione sottoscritta con il Consiglio Regionale della Liguria nel 2011 viene annualmente rinnovata con le medesime modalità e contenuti. La suddetta convenzione prevede che ANCI Liguria svolga per l'organo in esame funzioni di supporto e di segreteria in termini di:

- supporto tecnico ai Consiglieri
- redazione delle bozze di parere relativamente a provvedimenti regionali
- organizzazione delle sedute secondo i tempi e le modalità previste
- gestione del protocollo, del sito internet, nonché redazione e diffusione della documentazione richiesta e necessaria
- convocazione e verbalizzazione delle riunioni

In risposta all'emergenza Coronavirus e ai sensi del D.L. 18/2020, ANCI Liguria, nella sua funzione di Segreteria del CAL, nel periodo di emergenza – primavera 2020, ha proceduto a convocare il Consiglio, non in via formale, bensì tramite videoconferenza; ha garantito la diffusione della documentazione utile di riferimento per via informatica; verificato telefonicamente l'effettiva partecipazione di ciascun componente e verbalizzato le riunioni.

• *Modalità di preparazione dei pareri*

Poiché, come già indicato, l'organo in esame, deve esprimere, ai sensi della L.R. 1/2011 e ss.mm.ii., il proprio parere su tutti gli argomenti che riguardano gli Enti Locali (disegni e progetti di legge regionale, provvedimenti amministrativi), ANCI Liguria, sulla base della Convenzione, di cui al paragrafo precedente, ha operato per la preparazione di detti pareri, previa consultazione con le Autonomie locali e attraverso convocazioni di commissioni di lavoro specifiche, a cui sono invitati i Componenti del CAL.

A tale scopo sono organizzate riunioni di lavoro, a cui partecipano Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali, che, avvalendosi anche dell'aiuto di tecnici qualificati, redigono le bozze dei pareri richiesti, sorretti anche dalle considerazioni giuridiche attinenti agli atti in discussione. Ciò consente ai Componenti di questo

istituto di discutere e di decidere sugli argomenti all'ordine del giorno con maggiore cognizione. Tali bozze, relative ai P.D.L. D.D.L. e P.A. in esame, sono quindi assembleate sempre a cura di ANCI Liguria.

• *Modalità di convocazione del CAL: problematica del quorum*

Al fine di garantire la presenza del quorum necessario per la validità delle sedute convocate (50%+1 dei componenti), negli ultimi mesi si è reso necessario adottare una nuova sperimentazione nella procedura di convocazione, suddivisa nei seguenti step:

- 1° step: mail ordinaria, eventualmente "save the date" quando il preavviso è notevole
- 2° step: mail via PEC
- 3° step: invio del telegramma
- 4° step: invio del fonogramma il giorno feriale precedente la seduta

Con questa modalità nelle ultime sedute sono stati riscontrati risultati migliori rispetto al raggiungimento costante del quorum.

• *Modalità di partecipazione al CAL*

I Consiglieri impossibilitati a partecipare alla seduta possono ricorrere alla propria sostituzione attraverso la delega ad Amministratori o Consiglieri dei rispettivi Enti ed organismi.

• *Corte dei Conti*

L'articolo 7 della legge 131 del 2003 consente ai Comuni e alle Province liguri di formulare, tramite il CAL, richieste di pareri in materia di contabilità pubblica alla Corte dei Conti per la Liguria. Anche attraverso incontri con il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, si è attivata una "funzione di filtro" sui tempi, modalità e presentazione dei pareri da parte dei Comuni e Province.

È stata anche deliberata dall'istituto in esame **una circolare contenente i criteri cui si atterrà il Consiglio stesso per valutare l'opportunità o meno di sottoporre alla Corte dei Conti le richieste di parere pervenute da Comuni e Province in funzione semplificativa; ovvero gli Enti che li possono richiedere, i soggetti legittimati a formulare le richieste, l'ambito oggettivo della richiesta di parere e l'inammissibilità sotto il profilo funzionale.**

4. MODIFICHE EFFETTUATE

Il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie Locali, approvato nel giugno 2008, è stato modificato il 27 ottobre 2017 con la delibera n. 26. Tale modifica ha consentito una riformulazione del suddetto regolamento alla luce dell'esperienza operativa di questi anni; le modifiche più rilevanti hanno riguardato il concetto di decadenza prevista all'articolo 7 e la modalità di utilizzo della delega di cui all'articolo 12.

Per quanto riguarda l'articolo 7 (Decadenza, dimissioni, sostituzione dei componenti) è stato aggiunto il nuovo comma 3, che prevede la decadenza dei membri elettivi e definisce il termine "assenza ingiustificata" che la comporta.

Per quanto riguarda l'articolo 12 (Partecipazioni alle sedute) è stato modificato il comma 1, ai sensi della L.R. 1/2011 e ss.mm.ii. e in sostituzione a quanto previsto nella L.R. n.13/2006. Tale modifica consente ai componenti, in caso di impossibilità a presenziare alle sedute, di delegare a rappresentarli amministratori o consiglieri dei rispettivi Enti o Associazioni.

5. DISEGNI DI LEGGE (D.D.L.) SOTTOPOSTI AL CAL LIGURIA E SEDUTE EFFETTUATE - QUINQUENNIO 2015 – 2020

• *Tabella D.D.L.*

NB. Sono inoltre stati sottoposti a questo organo i P.D.L e i P.A.

D.D.L sottoposti al CAL – 2015 - 2020	Data
Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020/2022	20/07/2020
Differimento termini in materia urbanistica	19/06/2020
Sospensione temporanea della presentazione di domande per Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e modifica alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT))	04/06/2020
Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio 2019	04/06/2020
Modifiche al Testo Unico in materia di Commercio (L.r. 1/2007)	24/04/2020
Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1982, 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)	25/11/2019
Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari)	25/11/2019
Nuove norme in materia di lavoratori frontalieri liguri	25/11/2019
Disciplina degli interventi per favorire la diffusione delle tradizioni liguri nel mondo ed a sostegno dei liguri emigrati	25/11/2019
Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020. (Emendamento al D.D.L.)	25/11/2019
Legge di stabilità della Regione per l'anno finanziario 2020	25/11/2019
Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022	25/11/2019
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999 n.44 "Norme per l'esercizio delle professioni turistiche"	04/10/2019
Adeguamento alla legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio	04/10/2019
Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019/2021	17/07/2019
Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2018	22/05/2019
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021. I° Provvedimento	08/04/2019
Modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2007 n.25 (Testo Unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)	07/02/2019
Modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2007 n.25 (Testo Unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)	24/01/2019
Ulteriori modifiche alla L.R. 29 Maggio 2007, n.22 (Norme in materia di energia)	06/12/2018
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020 - III Provvedimento	19/10/2018
Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo	24/09/2018
Modifiche alla L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla L.R. 10 Luglio 2009, n.28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)	24/09/2018
Modifiche alla L.R. 2 gennaio 2007 n.1 (T.U. in materia di commercio)	24/09/2018
Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018/2020	12/07/2018
Modifiche alla L.R. 4 settembre 1997 n.36 (legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio	12/07/2018
Modifiche alla Legge Regionale 25 gennaio 1984, n.7 (Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione)	13/06/2018
Rendiconto Generale dell'Amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2017	13/06/2018

Rendiconto Generale dell'Amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2016	13/06/2018
Rendiconto Generale dell'Amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2015".	13/06/2018
Testo Unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)	11/05/2018
Variazione al Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020-" 1° provvedimento	14/02/2018
Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2018	15/12/2017
Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2018	15/12/2017
Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020	15/12/2017
Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019. III Provvedimento	27/10/2017
Piano sociosanitario regionale	22/09/2017
Programmazione Trasporto pubblico regionale	08/05/2017
Disciplina di qualità dell'Aria e autorizzazioni ambientali	08/05/2017
Rete escursionistica Ligure	08/05/2017
Edilizia residenziale	08/05/2017
Cave	20/04/2017
Variazione bilancio 2017-2019	20/04/2017
Protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio	17/03/2017
Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private	17/03/2017
Disposizioni in materia di valutazione ambientale (VAS)	10/02/2017
Bilancio di previsione della Regione Liguria 2017-2019	15/12/2016
Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017	15/12/2016
Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017 - NEGATIVO	15/12/2016
Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018.	21/10/2016
Protezione civile e organizzazione dell'Agenzia Regionale	23/09/2016
Testo Unico in materia di commercio	25/07/2016
Legge sulla crescita, materia urbanistica e di attività edilizia	25/07/2016
Disciplina del tributo speciale per il riordino in discarica dei rifiuti solidi	27/06/2016
Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale	27/06/2016
Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016	30/05/2016
Variazione al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018	30/05/2016
Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale locale	14/12/2015
Bilancio di previsione della Regione Liguria 2016-2018	14/12/2015
Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016	14/12/2015
Legge sulla crescita	14/12/2015
Primo collegato alla legge di stabilità 2016	14/12/2015
Piano casa - NEGATIVO	25/11/2015
Testo unico in materia di commercio	25/11/2015
Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio	12/11/2015

• *Sedute del CAL nel periodo 2015-2020*

- a) **Anno 2015:** 11 sedute (di cui una rinviata e due andate deserte per mancanza numero legale)
- b) **Anno 2016:** 12 sedute (di cui una andata deserta per mancanza di numero legale)
- c) **Anno 2017:** 10 sedute (di cui una andata deserta per mancanza di numero legale)
- d) **Anno 2018:** 11 sedute
- e) **Anno 2019:** 9 sedute (di cui una andata deserta per mancanza di numero legale)
- f) **Anno 2020:** 6 sedute (al mese di luglio, di cui 4 effettuate in videoconferenza a causa dell'emergenza Coronavirus)

6. APPROFONDIMENTO SEDUTE DEL 29/01/2018 E DEL 14/02/2020: REGIONALISMO E AUTONOMIA ENTI LOCALI

• *Seduta del 29/01/2018*

La seduta del 29/01/2018 ha riguardato la discussione della D.G.R. 1175/2017 avente ad oggetto "avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione", cd. "regionalismo differenziato o asimmetrico". Il tema riguarda tanto le materie a competenza legislativa concorrente, ex art. 117 c.3 della Costituzione, quanto alcune delle materie a competenza esclusiva dello Stato (art.117, c.2). Nella D.G.R. in esame, la Giunta ha deliberato di dare mandato al Presidente della Regione rispetto a diverse attività, di cui si elencano di seguito le principali:

- a) realizzare quanto indicato nell'oggetto della D.G.R. con particolare attenzione a specifiche materie. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano: tutela dell'ambiente; commercio con l'estero; ricerca scientifica e tecnologia e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ecc.;
- b) garantire il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione e definire l'assetto complessivo delle potestà normative e delle funzioni amministrative;
- c) garantire l'acquisizione delle risorse necessarie al finanziamento integrale delle funzioni attribuite alla Regione;
- d) assicurare opportune forme di coinvolgimento degli enti locali, anche tramite il CAL e ANCI, nonché delle associazioni rappresentanti le realtà imprenditoriali.

Il Consiglio Regionale ha approvato all'unanimità il 23/01/2018 quanto indicato nella D.G.R.

Successivamente il Consiglio delle Autonomie Locali, con la delibera n. 1/2018, ha proceduto alla nomina dei suoi referenti nei tavoli di lavoro relativi ai punti specifici della D.G.R.; tale delibera è stata approvata all'unanimità.

Per approfondimenti sulle materie trattate si veda l'Allegato 3) – D.G.R. 1175/2017 – Avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

- ***Seduta del 14/02/2020***

Durante la seduta del 14/02/2020 si è invece proposto al Presidente della Giunta regionale della Liguria, ex articolo 5, L.R. 1/2011, di impugnare norme nazionali che pregiudicano l'autonomia degli enti locali ricorrendo in via principale alla Corte costituzionale per richiedere l'annullamento dell'articolo 33, comma 2, della legge n. 131/2003, in quanto lesiva della autonomia finanziaria dei Comuni liguri. Con delibera n.2 del 2020, il Consiglio ha approvato all'unanimità la relazione istruttoria proposta (di cui all' Allegato 4): Relazione istruttoria (seduta CAL 14/02/2020)

In particolare, le norme di legge statale ritenute lesive sotto molteplici profili sono:

- **art. 1, comma 554, L. n.160/2019**, per contrasto con gli articoli 5, 119, commi 1, 4 e 5, della Costituzione, nella parte cui, per gli anni dal 2020 al 2022, consolida il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura complessiva di euro 300 milioni, anziché nella misura di euro 625 milioni, assunta nel D.M. 6 novembre 2014, ovvero in altra misura comunque ritenuta congrua al fine di reintegrare i Comuni dei minori introiti effettivamente generati per effetto dell'introduzione della TASI;
- **art. 57, comma 1, D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019**, per contrasto con gli articoli 5 e 119, commi 1, 4 e 5, della Costituzione, nella parte in cui prevede che *"la quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030"*;
- **art. 1, comma 849, L. n. 160/2019**, per contrasto con gli articoli 5 e 119, commi 1, 3, 4 e 5, della Costituzione, nella parte in cui, anziché reintegrare completamente, a partire dall'anno 2020, il fondo di solidarietà comunale nella misura di euro 563,4 milioni, sottratta dall'articolo 47, comma 8, D.L. n. 66/2014, prevede una somma di euro 100 milioni a ristoro parziale per la medesima causale;

La proposta di impugnazione davanti alla Corte costituzionale per lesione dell'autonomia finanziaria dei comuni liguri è stata accettata dalla Giunta Regionale con la D.G.R. 107/2020.

7. PROSPETTIVE DI RIFORMA

• *Premesse*

Tramite il CAL trovano applicazione le diverse disposizioni dello statuto regionale e, in particolare, si imposta concretamente un modello di rapporti secondo cui la Regione e gli Enti locali rafforzano la cooperazione istituzionale per concorrere ad assicurare il miglior perseguimento degli interessi della collettività ligure.

Nella Costituzione l'importanza dei Consigli delle Autonomie Locali non viene messa in discussione dal legislatore: tale organo, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, imposta un nuovo modello di collaborazione tra la Regione e gli Enti locali e viene definito "quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

• *Programma di lavoro con la Regione Liguria*

- Relazione sullo stato delle autonomie locali (con evidenza delle attività e delle funzioni svolte l'anno precedente e contributi nazionali di ANCI sulle autonomie locali)

- Possibilità (ex articolo 10 comma 2 della L.R. 1/2011) attraverso l'ampliamento della Convenzione -la cui attivazione è in fase di definizione- di realizzare un lavoro di monitoraggio sull'attuazione delle leggi, anche in ottica di semplificazione normativa e valutazione degli effetti delle politiche regionali.

8. ORGANIGRAMMA

• *Composizione del CAL*

fonte: <https://www.cal.liguria.it/membri-del-cal>

NB. I dati sono aggiornati a luglio 2020

Nominativo	Ente di appartenenza	Ruolo
Piana Alessio	Comune di Genova	Presidente Consiglio e Presidente CAL
Camiolo Pino	Comune di Imperia	Presidente del Consiglio e Vicepresidente CAL
---	ANPCI Liguria	Legale Rappresentante ANPCI
Abbo Domenico	Provincia di Imperia	Presidente Provincia
Badalini Paolo	Comune di Recco	Presidente Consiglio
Bardini Mirko	Comune di Montebruno	Sindaco
Bernardin Giorgio	Comune di Bonassola	Sindaco
Biasi Armando	Comune di Vallecrosia	Sindaco
Brassesco Michele	Comune di Valbrevenna	Sindaco
Bucci Marco	Comune di Genova	Presidente ANCI LIGURIA
Bucci Marco	Città Metropolitana di Genova	Sindaco
Bucci Marco	Comune di Genova	Sindaco
Bucci Marco	Comune di Genova	Presidente ANCI LIGURIA
Caprioglio Ilaria	Comune di Savona	Sindaco
De Sciora Franco	Comune di Finale Ligure	Presidente Consiglio

Nominativo	Ente di appartenenza	Ruolo
Demichelis Mauro	Comune di Andora	Sindaco
Donadoni Paolo	Comune di Santa Margherita Ligure	Sindaco
Ferrando Mirco	Comune di Mele	Sindaco
Ferrari Valerio	Comune di Terzorio	Sindaco
Figoli Loris	Comune di Ricco del Golfo Di Spezia	Sindaco
Fracchia Amedeo	Comune di Roccavignale	Sindaco
Giusto Renato	Comune di Savona	Presidente Consiglio
Grondona Maria Grazia	Comune di Mignanego	Sindaco
Guerri Giulio	Comune di La Spezia	Presidente Consiglio
Il Grande Alessandro	Comune di Sanremo	Presidente Consiglio
Magro Claudio	Comune di Moneglia	Sindaco
Olivieri Pierangelo	Provincia di Savona	Presidente Provincia
Peracchini Pierluigi	Provincia della Spezia	Presidente Provincia
Peracchini Pierluigi	Comune di La Spezia	Sindaco
Rampi Carlo	Comune di Sarzana	Presidente Consiglio
Scajola Claudio	Comune di Imperia	Sindaco

• **Segreteria CAL**

La segreteria del CAL Liguria ha sede presso la segreteria dell'ANCI Liguria - Palazzo Ducale – Piazza Matteotti, 9 – 16123 – GENOVA.

Il Segretario di questo organo è il Dottor Pierluigi VINAI, Direttore Generale ANCI Liguria.

Il Segretario supplente è il Dottor Luca PETRALIA, Vicedirettore ANCI Liguria.

Contatti:

- ❖ Telefono: 010 5574075/76/77
- ❖ Fax: 010 5574078
- ❖ e-mail: info@anciliguria.eu

9.ALLEGATI

• *Allegato 1: Legge regionale sul CAL (L.R. 1/2011 e ss.mm.ii.)*

fonte:http://lr.v.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2011-02-01;1&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Art. 1 (Disciplina)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 123, comma quarto, della Costituzione e degli articoli 1, 3, 13, 65, 66 e 67 dello Statuto, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione ed informare i propri rapporti con le Autonomie locali a principi di pari dignità, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate, disciplina il Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, quale organo di consultazione e confronto fra la Regione e gli enti locali e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie locali della Liguria.

Art. 2 (Composizione)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da:

- a) i Presidenti delle Province e, a decorrere dalla sua istituzione, della Città metropolitana;
- b) i Sindaci ed i Presidenti di Consiglio dei Comuni capoluogo di Provincia;
- c) dodici Sindaci dei rimanenti Comuni, suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione in essi residente, eletti dalle Assemblee dei Sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;
- d) quattro Presidenti di Consigli comunali, uno per ogni Provincia, eletti dalle Assemblee dei Presidenti dei Consigli comunali, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;
- e) (Omissis) (2)
- f) i Presidenti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). (1)

2. Le Assemblee dei Sindaci di cui al comma 1, lettera c), eleggono, rispettivamente per ciascuna Provincia, almeno un Sindaco di Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Art. 3 (Procedura per la nomina dei componenti. Decadenza e sostituzione)

1. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa nomina con proprio decreto i componenti del Consiglio delle Autonomie locali e convoca la riunione di insediamento entro centoventi giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea legislativa.

2. A tal fine, entro trenta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, comunica ai Presidenti delle Province il numero dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), spettanti a ciascuna Provincia.

3. I nominativi dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa entro sessanta giorni dal termine indicato nel comma 2. Qualora, alla scadenza di tale termine, non siano pervenute le designazioni richieste, il Presidente procede comunque alla nomina di cui al comma 1 sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni.

4. Il Consiglio delle Autonomie locali resta in carica per l'intera legislatura.

5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio delle Autonomie locali sono prorogati i poteri del precedente.

6. I componenti del Consiglio delle Autonomie locali possono di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori o consiglieri dei rispettivi enti o delle rispettive associazioni.

6 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, a partire dalla terza assenza consecutiva, ancorché giustificata, i componenti del Consiglio che non abbiano attribuito la delega ai sensi del comma 6 non sono computati, entro il limite massimo di un decimo dei componenti del Consiglio stesso, per fissare il numero legale per la validità delle relative sedute. (3)

6 ter. I nominativi dei componenti del Consiglio che non partecipino per due sedute consecutive alle riunioni, ancorché giustificati, e che non si avvalgono per le stesse dell'istituto della delega di cui al comma 6 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio. (4)

7. I componenti del Consiglio decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica.

8. I componenti elettivi decadono in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.

9. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, con proprio decreto, dichiara la decadenza del componente e procede alla sua sostituzione; nel caso di componenti elettivi, procede acquisito il nominativo dalle Assemblee dei Sindaci o dalle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale.

10. Nel caso in cui alla sostituzione del componente elettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), si debba provvedere entro cinque anni dalla elezione di cui ai commi 2 e 3, nuovo componente è nominato il primo dei non eletti nella lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale. Decorso il quinquennio predetto, si rinnova la procedura prevista dai commi 2 e 3. Detta procedura si rinnova prima del termine qualora la lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale risulti esaurita dopo l'ultima sostituzione effettuata. (5)

11. In caso di commissariamento dell'ente locale, i componenti del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono sostituiti dal Commissario nominato, il quale esprime un numero di voti pari ai soggetti rappresentati; i componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), non sono sostituiti dal Commissario ma da altri componenti elettivi secondo la procedura prevista ai commi 2 e 3.

11 bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo dei relativi Consigli comunali, i componenti del Consiglio delle Autonomie locali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), qualora siano rieletti nella medesima carica precedentemente ricoperta, rimangono in carica e non si provvede alla loro sostituzione. (6)

Art. 4 (Organizzazione e funzionamento)

1. Le riunioni del Consiglio delle Autonomie locali sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 3, comma 6 bis. (7)

1 bis. Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti, disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 6 e 6 bis. (8)

2. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale - Assemblea legislativa che può formulare, entro trenta giorni, eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra il Consiglio delle Autonomie locali e il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

3. Il Consiglio delle Autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

4. Le deliberazioni e gli altri atti del Consiglio delle Autonomie locali rilevanti per gli enti locali sono pubblicati sul sito internet della Regione Liguria.

Art. 5 (Funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto, il Consiglio delle Autonomie locali:

a) esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali;

b) esprime pareri obbligatori in merito alle seguenti iniziative:

1) progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle Autonomie locali;

2) progetti di legge concernenti l'articolazione territoriale del sistema delle Autonomie locali e la determinazione delle loro competenze;

3) atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli enti locali;

4) atti di programmazione generale;

5) progetti di leggi di bilancio e altri atti ad essi collegati;

c) esprime, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione di interesse degli enti locali;

d) propone al Presidente della Giunta l'impugnativa degli atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e di enti locali liguri.

Art. 6 (Iniziativa legislativa)

1. Le proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle Autonomie locali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), redatte in articoli, sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 46 dello Statuto.

Art. 7 (Pareri obbligatori)

1. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari, comunica al Consiglio delle Autonomie locali le iniziative sulle quali quest'ultimo è tenuto ad esprimere parere obbligatorio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e lo invia al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa; decorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso, il parere si intende acquisito.

3. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale - Assemblea legislativa può comunque procedere all'approvazione dell'iniziativa a maggioranza assoluta dei propri componenti; tale maggioranza non è richiesta, pur in presenza del parere negativo o condizionato del Consiglio delle Autonomie locali, per l'approvazione degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati.

4. Il decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso nel periodo di sospensione dei lavori dell'Assemblea legislativa e delle Commissioni stabilito dall'Ufficio di Presidenza Integrato e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.

5. Il Regolamento interno del Consiglio regionale - Assemblea legislativa disciplina le procedure e le modalità di valutazione dei pareri obbligatori del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni e dell'Assemblea.

Art. 8 (Osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Ai fini della formulazione di eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa o il Presidente della Giunta, secondo l'organo competente ad adottare l'atto, comunicano al Consiglio delle Autonomie locali i progetti di legge o di atti amministrativi che comunque interessino gli enti locali.

2. Il Regolamento interno del Consiglio regionale - Assemblea legislativa disciplina le procedure e le modalità per la richiesta di osservazioni al Consiglio delle Autonomie locali e per la valutazione delle stesse da parte delle Commissioni e dell'Assemblea.

Art. 9 (Pareri e osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali su progetti della Giunta regionale)

1. Qualora la Giunta regionale richieda il parere del Consiglio delle Autonomie locali su progetti che devono essere approvati dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa e il disegno di legge o il provvedimento sono trasmessi dalla Giunta con unito il parere o le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali.

2. Ove un progetto tra quelli previsti all'articolo 5, comma 1, lettera b), venga approvato dalla Giunta conformemente al parere reso dal Consiglio delle Autonomie locali, non viene richiesto d'ufficio il parere obbligatorio di cui all'articolo 7 e la Commissione competente all'esame può invitare il Consiglio stesso ad illustrare mediante un relatore il parere reso. Inoltre, qualora in corso di esame vengano apportate sostanziali modifiche al testo, può essere nuovamente richiesto il parere del Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale - Assemblea legislativa.

Art. 10 (Relazione sull'attività e le funzioni del sistema degli enti locali)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali presenta annualmente entro il mese di marzo al Consiglio regionale - Assemblea legislativa un rapporto sullo stato delle autonomie, in cui sono evidenziate l'attività e le funzioni svolte nell'anno precedente.

2. Ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), dello Statuto e all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio delle Autonomie locali, in collaborazione con gli enti locali, effettua, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa, a seguito di motivata istanza da parte della Commissione consiliare competente in materia di valutazione delle politiche regionali, monitoraggi sull'attuazione della legislazione. A tal fine il Consiglio regionale - Assemblea legislativa stipula apposita convenzione con la struttura di supporto del CAL.(9)

Art. 11 (Altre attività)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle Autonomie, formulare proposte in materia da inviare al Consiglio regionale - Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e può richiedere specifici incontri.

Art. 12 (Partecipazione alle sedute)

1. Alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali possono partecipare, per illustrare il provvedimento all'esame del Consiglio stesso e senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o un Assessore dallo stesso delegato per gli atti di iniziativa della Giunta e il Consigliere regionale primo firmatario della proposta da esaminare o altro Consigliere proponente dallo stesso delegato.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali può richiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

Art. 13 (Accordi tra Regione e enti locali)

1. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa, la Giunta regionale e gli enti locali, per il tramite delle associazioni regionali degli stessi, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di Consiglio delle Autonomie locali, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Art. 14 (Struttura operativa)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa definisce, anche mediante convenzione con ANCI Liguria, la struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie locali, finalizzata al funzionamento dell'organo. (10)

Art. 15 (Rimborso delle spese)

1. Ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali rappresentativi dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana spetta per la missione e per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.(11)

Art. 16 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);
- b) gli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007);
- c) l'articolo 24 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
- d) la legge regionale 15 giugno 2010, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)).

Art. 17 (Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente al Consiglio regionale - Assemblea legislativa, con proprio decreto, provvede, nelle forme di cui all'articolo 3, alla nomina e alla convocazione del Consiglio delle Autonomie locali. A tal fine, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, è dimezzato e decorre dal giorno di entrata in vigore della presente legge ed il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, è dimezzato.

Art. 18 (Norma finanziaria)

(Omissis)

Art. 19 (Dichiarazione di urgenza)

(Omissis)

• *Allegato 2: Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali*

fonte: <https://www.cal.liguria.it/content/regolamento-interno-del-consiglio-delle-autonomie-locali>

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento interno, in attuazione dell'articolo 123 della Costituzione, degli articoli 1, 13, 62, 65, 66 e 67 dello Statuto della Regione Liguria e della legge regionale 1Febbraio 2011 n.1 (disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modificazioni, disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali.

Articolo 2 (Prima seduta di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Nella prima seduta successiva alla nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, convocata per l'insediamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 del 2011, il Consiglio delle Autonomie locali, di seguito definito Consiglio, è presieduto provvisoriamente dal Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale, di seguito definito Presidente dell'Assemblea.

Articolo 3 (Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio)

1. Il Consiglio nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

2. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente ha luogo a scrutinio segreto, con distinte votazioni, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica un anno e si intendono confermati di anno in anno, salvo che almeno dieci componenti del Consiglio, trenta giorni prima della scadenza, ne chiedano il rinnovo.

4. La cessazione della carica del Presidente o del Vicepresidente per qualsiasi causa comporta anche la decadenza dell'altro.

5. Il Presidente ed il Vicepresidente sono rieleggibili.

Articolo 4 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede ed assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il presente regolamento. Convoca e presiede le riunioni, fissandone l'ordine del giorno; dirige le discussioni, concedendo la facoltà di parola. Tiene i contatti con il Presidente dell'Assemblea, con i Presidenti delle Commissioni consiliari, con il Presidente e la Giunta regionale e con il Presidente della Corte dei Conti; trasmette ai suddetti organi, secondo la rispettiva competenza prevista dall'ordinamento, i pareri, le osservazioni e gli altri atti del Consiglio. Indirizza l'attività del personale addetto a supporto del Consiglio. Esercita gli altri poteri previsti dal presente regolamento.

2. In particolare, il Presidente, d'intesa con il Vicepresidente, determina il programma di lavoro del Consiglio fissandone l'ordine del giorno e ne organizza l'attività. Designa i relatori sulle specifiche questioni. Propone al Consiglio la formulazione di osservazioni sulle proposte di legge e sugli altri atti in ordine ai quali non è richiesta al Consiglio l'espressione del parere obbligatorio. Esamina le questioni ad esso sottoposte; esamina le questioni relative all'interpretazione del presente regolamento e riferisce al Consiglio sulle proposte di modifiche ed integrazioni al medesimo.

Dispone in ordine all'utilizzo dei fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio stesso.

Articolo 5 (Attribuzioni del Vicepresidente del Consiglio)

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Collabora con il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultimo.

Articolo 6 (Presidenza in caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente)

1. Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presente il Presidente, il Vice Presidente se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta è assunta, per la durata dell'assenza del Vice Presidente, dal consigliere più anziano di età.

2. Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di avvenuta comunicazione di impedimento od assenza sia del Presidente sia del Vice Presidente.

Articolo 7 (Decadenza, dimissioni, sostituzione dei componenti)

1. I componenti del Consiglio decadono immediatamente nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa dalla rispettiva carica. Il Presidente comunica l'avvenuta decadenza al Presidente dell'Assemblea per la relativa sostituzione.

2. I componenti elettivi possono presentare le dimissioni, in forma scritta, al Presidente che le trasmette al Presidente dell'Assemblea, il quale, acquisito il nominativo dalle Assemblee dei Sindaci e dai Presidenti dei Consigli Comunali procede alla sostituzione con proprio decreto.

3) Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 del 2011, i componenti elettivi decadono in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive. L'assenza è da ritenersi ingiustificata, se prima dell'inizio della seduta non venga fornita alla segreteria del Cal alcuna comunicazione formale con indicazione della causa giustificativa dell'assenza.

4. Delle avvenute decadenze, dimissioni e sostituzioni il Presidente né dà comunicazione in aula all'inizio della seduta.

Articolo 8 (Sede)

1. Il Consiglio ha sede presso il Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale della Liguria e vi si riunisce normalmente.

2. Il Consiglio può riunirsi fuori della propria sede, presso una sede di Consiglio provinciale della città metropolitana, comunale o eccezionalmente, anche altrove.

Articolo 9 (Convocazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno a tutti i componenti, unitamente alla relativa documentazione. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Deve essere, altresì, convocato ogniqualvolta lo richiedano almeno dieci consiglieri.

2. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento di convocazione di cui al comma 1, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione.

3. Il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente convoca il Consiglio, inviando l'ordine del giorno a tutti i componenti almeno 5 giorni prima della seduta. All'ordine del giorno sono allegati i documenti necessari per la trattazione degli argomenti.

In caso di assenza, mancanza o impedimento di entrambi, il Consigliere più anziano di età, procede alla convocazione o presiede la seduta del Consiglio.

4. Salvo i casi di urgenza, da valutarsi da parte del Presidente, l'invio della convocazione è effettuato almeno 5 giorni liberi prima della seduta.

5. La convocazione può essere richiesta da almeno dieci consiglieri. In tale caso il Consiglio è convocato entro venti giorni dalla richiesta.

6. In caso di urgenza, la convocazione e l'ordine del giorno debbono essere comunicati almeno tre giorni prima della seduta. Analogamente può procedersi in ipotesi di integrazioni all'ordine del giorno richieste da situazioni d'urgenza.

Articolo 10 (Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è definito analiticamente dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. Nel caso di autoconvocazione, ai sensi dell'articolo 9 comma 2, il Consiglio può altresì deliberare a maggioranza l'ordine del giorno della seduta.

2. Ciascun componente può chiedere che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il Presidente non ritiene di accogliere la richiesta ne informa nella prima seduta successiva il Consiglio, che delibera in proposito; se accoglie la richiesta, fissa la data della discussione.

3. Se la richiesta di cui al comma 2 è presentata da almeno dieci dei componenti del Consiglio, l'argomento è inserito all'ordine del giorno della successiva adunanza.
4. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio, ove siano presenti due terzi dei consiglieri assegnati, può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno altro argomento. Tuttavia, se un consigliere ne fa richiesta, l'argomento è rinviato alla seduta successiva.

Articolo 11 (Ordine dei lavori e discussione)

1. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno è distintamente esaminato secondo l'ordine di iscrizione.
2. Il Presidente della seduta può, anche su proposta di uno o più componenti del Consiglio, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi è opposizione, il Consiglio delibera sull'ordine dei lavori.
3. Il Presidente della seduta dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente, esclusi quelli dei relatori.
4. I componenti del Consiglio possono, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti e della documentazione posti a disposizione dei relatori o da essi acquisiti.
5. Il relatore che, per qualsiasi motivo, venga a trovarsi nella impossibilità di riferire è tempestivamente sostituito con altro relatore dal Presidente che ne dà immediata comunicazione al Consiglio.
6. Durante la discussione e la deliberazione, i componenti del Consiglio personalmente interessati all'argomento trattato debbono lasciare la seduta.

Articolo 12 (Partecipazione con delega)

1. In caso di impossibilità a presenziare alle sedute, i componenti del CAL ai sensi dell'art.3 comma 6 della legge regionale 1 del 2011, possono di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori o consiglieri dei rispettivi Enti o delle rispettive Associazioni.
2. La delega di cui al comma 1 non può essere effettuata per le funzioni di Presidente e di Vicepresidente.
3. La delega è tenuta agli atti della Segreteria.

Articolo 13 (Partecipazione alle sedute del Consiglio)

1. Alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali possono partecipare, con diritto di parola, il Presidente dell'Assemblea legislativa, il Presidente della Giunta regionale, i Consiglieri regionali ed i componenti della Giunta regionale.
2. A tal fine la convocazione di cui all'articolo 9 viene inviata, nei medesimi termini previsti, ai soggetti di cui al comma 1.

Articolo 14 (Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Articolo 15 (Seduta congiunta)

1. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Presidente dell'Assemblea, una seduta congiunta del Consiglio delle Autonomie e del Consiglio regionale Assemblea legislativa regionale della Liguria, per valutare e confrontare insieme gli indirizzi, le politiche e l'attuazione delle normative del sistema Regioni- autonomie locali.

Articolo 16 (Processo Verbale)

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, a cura del dipendente della struttura di supporto incaricata delle funzioni di segretario della seduta. Il processo verbale deve contenere i partecipanti, gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. Il processo verbale è approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, all'inizio della seduta successiva. Occorrendo la votazione questa ha luogo per alzata di mano.
3. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal segretario e viene pubblicato sul sito del Consiglio, unitamente alle presenze e assenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio medesimo.

Articolo 17 (Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Salvi i casi in cui lo Statuto, la legge regionale 1 del 2011 o i regolamenti richiedono maggioranze qualificate, il Consiglio si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con la maggioranza dei partecipanti al voto.
2. Si intende che abbiano partecipato al voto i consiglieri che abbiano espresso voto favorevole o contrario o che si siano astenuti.
3. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.
4. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia prima di ogni deliberazione, un consigliere può richiedere la verifica del numero legale ed essa è disposta dal Presidente.
5. Il Presidente procede d'ufficio alla verifica del numero legale prima della votazione di una proposta per l'approvazione della quale sia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio.

Articolo 18 (Ordine delle votazioni)

1. Relativamente ad ogni argomento posto all'ordine del giorno sono discusse e decise, nel seguente ordine e con precedenza su ogni altra, le questioni relative alle richieste:
 - a) specificamente motivate, che sull'argomento non si debba deliberare;
 - b) di rinvio della discussione o della deliberazione;
 - c) di sospensione della discussione e della deliberazione sull'argomento fino a una data determinata o ad un momento successivo alla deliberazione su altro argomento connesso.
2. Successivamente, per ogni argomento, vengono discusse e deliberate prima le eventuali proposte di acquisizione o integrazioni istruttorie e, poi, le questioni di definizione del merito.
3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.
4. Prima della votazione sulla proposta, si pongono in votazione gli emendamenti.
Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi, quelli parzialmente sostitutivi e, infine, quelli aggiuntivi. I sub emendamenti sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi ovvero se il testo proposto dal relatore sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.
5. Si procede a scrutinio segreto nelle votazioni relative a deliberazioni che comportano valutazioni di qualità e comportamenti di persone ovvero in presenza di riconosciuti motivi di riservatezza.

Articolo 19 (Acquisizione di informazioni ed interazione dei sistemi informativi)

1. Il Consiglio acquisisce ogni informazione necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e provvede all'informatizzazione dei propri servizi e delle attività della struttura di supporto, anche mediante l'integrazione e l'accesso a tutti gli altri sistemi informativi esistenti nella Regione Liguria.

Articolo 20 (Funzioni di supporto)

1. In ogni caso, spetta alla struttura di supporto di:

- a) curare e sovrintendere alle funzioni di segreteria del Consiglio;
- b) assistere, ove richiesto, il Consiglio ed il suo Presidente nella programmazione e nello svolgimento dei lavori;
- c) curare gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle sedute del Consiglio;
- d) curare la trasmissione dei deliberati del Consiglio anche avvalendosi degli strumenti informatici e telematici regionali.

2. La struttura cura la formulazione dei pareri e lo studio di particolari problemi su richiesta dei componenti del Consiglio incaricati di relazionare; effettua il monitoraggio delle iniziative legislative concernenti il Consiglio; provvede alla ricerca e alla raccolta sistematica di materiale di interesse del Consiglio.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia, può stipulare convenzioni con gli enti locali e con le Associazioni rappresentative degli stessi per assicurare la miglior efficacia ed efficienza alla struttura di supporto.

Articolo 21 (Spese di funzionamento)

1. Al Consiglio sono assicurate le risorse necessarie per il buon funzionamento e per la migliore efficienza dei lavori.

Articolo 22 (Modalità della votazione)

1. Il voto si esprime mediante sistemi di rilevazione elettronica del voto o, in caso di assenza o di mancato funzionamento, per alzata di mano, salvi i casi in cui lo Statuto della Regione, la legge o i regolamenti richiedono modalità diverse.

Articolo 23 (Proposte di legge)

1. Il Consiglio può approvare proposte di legge regionale nelle materie previste dallo Statuto della Regione Liguria e nella legge regionale 1 del 2011.

2. Le proposte di legge sono trasmesse, anche con strumenti elettronici o telematici, e secondo le modalità previste dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento interno del Consiglio regionale, entro il terzo giorno successivo dall'approvazione, al Presidente dell'Assemblea.

Articolo 24 (Pareri obbligatori)

1. I pareri obbligatori di cui all'articolo 7 della legge regionale 1 del 2011 sono espressi e inviati al Presidente del Consiglio regionale ed alle Commissioni consiliari competenti, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla richiesta.

2. Ai fini dell'espressione di detti pareri il Presidente designa un consigliere relatore che illustra la questione al Consiglio e formula proposte in merito al parere da deliberare, tenuto conto delle eventuali indicazioni espresse dai consiglieri e dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 33, ove costituito o incaricato del procedimento.

Articolo 25 (Osservazioni facoltative o su richiesta)

1. Le osservazioni facoltative di cui all'articolo 8 della legge regionale 1 del 2011, sono espresse dal Consiglio nel termine di 30 giorni dalla trasmissione da parte del Presidente dell'Assemblea o del Presidente della Giunta regionale.

2. Per la deliberazione delle osservazioni da parte del Consiglio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 commi 2 e 3.

3. Le osservazioni di cui al comma 1 richieste dal Presidente dal Presidente dell'Assemblea sono inviate allo stesso Presidente ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Articolo 26 (Forma dei pareri e delle osservazioni)

1. I pareri e le osservazioni del Consiglio sono espressi in forma scritta.

2. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Presidente dell'Assemblea di poter illustrare, direttamente o per il tramite di un consigliere delegato, oralmente i pareri e le osservazioni espressi.

Articolo 27 (Richiesta di parere obbligatorio)

1. Il Presidente del Consiglio, qualora ritenga che una proposta di legge non trasmessa al Consiglio per parere obbligatorio avrebbe dovuto esserlo, fa immediata richiesta di assegnazione al Presidente dell'Assemblea che decide al riguardo. Di detta richiesta il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio nella prima riunione successiva.

Articolo 28 (Proroga dei termini)

1. Il Presidente del Consiglio può richiedere al Presidente dell'Assemblea per motivate ragioni la proroga del termine per l'espressione delle osservazioni di cui all'articolo 25.

Articolo 29 (Proposta al Presidente della Giunta regionale di ricorso alla Corte costituzionale)

1. Il Consiglio può proporre, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge regionale 1 del 2011, e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, al Presidente della Giunta regionale il ricorso alla Corte costituzionale avverso gli atti dello Stato e di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli Enti locali liguri.

Articolo 30 (Richiesta di collaborazioni e di pareri alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti)

1. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 7 comma 8 della legge 5 giugno 2003 n.131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3), costituisce il tramite dei Comuni, delle Province e della Città metropolitana per la richiesta di forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.

Articolo 31 (Richiesta di documentazione e di informazioni)

1. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio, tramite il suo Presidente, può richiedere al Presidente dell'Assemblea o al Presidente della Giunta regionale a seconda degli atti sottoposti al suo esame, di disporre l'acquisizione di dati ed informazioni anche mediante audizioni, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio regionale.

2. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 1 del 2011, può richiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli Enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

Articolo 32 (Indirizzi e proposte)

1. Il Consiglio formula indirizzi e proposte da presentare al Consiglio regionale o alle sue Commissioni, chiedendone la discussione.

Articolo 33 (Gruppi di lavoro)

1. Il Consiglio, anche su proposta del Presidente o del Vicepresidente o di cinque consiglieri, può istituire al proprio interno gruppi di lavoro su temi che interessano il sistema delle autonomie locali, anche al fine di definire indirizzi e proposte da presentare al Consiglio regionale.

Articolo 34 (Collaborazione con gli Enti locali)

1. Il Consiglio assicura e promuove la più ampia collaborazione con tutti gli Enti locali della Liguria; ne esamina le istanze e le richieste; assicura la diffusione tra gli stessi della conoscenza delle proprie attività; definisce forme di raccordo, anche a livello di strutture tecniche, per l'esame di specifici temi e la formulazione di pareri e proposte.

Articolo 35 (Raccordo con le associazioni rappresentative degli Enti locali)

1. Il Consiglio assicura e promuove un raccordo permanente con le associazioni rappresentative degli enti locali per la definizione degli indirizzi generali della propria attività.

Articolo 36 (Approvazione del regolamento interno)

1. Il regolamento interno del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Articolo 37 (Revisione del regolamento interno)

1. Ciascun consigliere può proporre modifiche ed integrazioni al regolamento interno. Le proposte sono esaminate dal Presidente e dal Vicepresidente che possono nominare uno più relatori che riferiscono al Consiglio.

2. Le modifiche ed integrazioni sono approvate con le procedure e le modalità di cui all'articolo 36.

Articolo 38 (Norme di invio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale Assemblea legislativa regionale della Liguria.

Articolo 39 (Norme finali e transitorie)

1. Il presente regolamento interno approvato in prima applicazione dal Consiglio delle Autonomie locali è riesaminato entro sei mesi dall'approvazione secondo le modalità di cui all'articolo 37. Di tale riesame il Presidente riferisce al Consiglio, proponendo le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.

• **Allegato 3: D.G.R. 1175/2017 – Avvio del negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

fonte: <http://iterg.regione.liguria.it/>

(Omissis)

• **tutela dell'ambiente:** le finalità generali sono quelle di ridurre gli impatti in situazioni critiche o di emergenza, di creare le condizioni per impostare politiche e misure strutturali adeguate al territorio e alla situazione ligure, nonché di semplificare le procedure in materia ambientale per rendere gli strumenti di intervento più efficaci. In particolare, la richiesta di maggiore autonomia della Regione Liguria riguarda: a) la correlazione diretta tra il risarcimento del danno ambientale e il territorio regionale che subisce il danno; b) la piena potestà, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, di prevedere e applicare sul territorio ligure regole certe in tema di tutela dell'ecosistema al principale fine di limitare i danni all'agricoltura; c) l'estensione delle competenze amministrative di valutazione di impatto ambientale attribuite alla Regione a tutti gli interventi ricompresi nel territorio regionale che non concernano infrastrutture statali – fermo restando quanto contenuto nei successivi paragrafi "Grandi reti di trasporto e navigazione" e "Porti e aeroporti civili"; d) la potestà di regolare le competenze proprie e quelle degli enti locali sulle procedure per il rilascio dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale; e) l'acquisizione della competenza diretta in ordine a legislazione, pianificazione e gestione amministrativa in materia di tutela dei beni paesaggistici; f) l'autonomia nella disciplina dell'organizzazione dei servizi di tutela ambientale anche con riferimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL); g) l'attribuzione alla Regione del potere di definire a livello sub regionale le competenze di organismi aventi attualmente competenza ambientale, anche con poteri sostitutivi e commissariati, in caso di inerzie o inadempimenti sull'attuazione della programmazione, in particolare ove ricorrano rischi o casi di infrazioni europee; h) la piena autonomia regionale nella definizione degli ambiti territoriali ottimali per i servizi pubblici locali in materia ambientale; i) l'autonomia regionale nella definizione delle compensazioni economiche e ambientali, strettamente connesse alle esigenze delle realtà territoriali da compensare, nell'ambito delle concessioni per l'utilizzo delle risorse ambientali e naturali, con particolare riferimento all'entroterra;

j) la competenza a disciplinare il recupero di specifiche categorie di rifiuti significative per il territorio ligure e a valutare, in un'ottica di economia circolare, la possibilità di attribuire la qualifica di "non rifiuto" a specifici prodotti;

• **commercio con l'estero:** nella presente materia si richiede l'attribuzione alla Regione di strumenti sia legislativi sia finanziari per incentivare e realizzare azioni in tema di internazionalizzazione del sistema produttivo, economico e commerciale delle aziende liguri, anche nella prospettiva dell'attrazione di ulteriori investimenti in Liguria, compresa la possibilità di costituire idonee strutture per l'internazionalizzazione delle imprese e l'attrattività degli investimenti, anche in raccordo con le camere di commercio, gli enti locali e le organizzazioni di rappresentanza delle imprese.

• **ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi:** in relazione a quest'ambito si chiede un ampliamento dell'autonomia regionale che consenta maggiori investimenti in modo tale da garantire una più elevata competitività del sistema economico-produttivo, intervenendo in particolare nelle seguenti aree: a) incentivazione della ricerca e dell'innovazione; b) diffusione dell'innovazione e trasferimenti di competenze e di tecnologie a favore del sistema produttivo regionale; c) sviluppo e incentivazione di interazioni tra università, centri di ricerca e imprese; d) parchi scientifici e tecnologici, nonché istituti zooprofilattici; e) distretti industriali.

Si chiede la riconduzione a livello regionale delle decisioni inerenti le politiche di sovvenzionamento pubblico della ricerca e dell'innovazione, riservando allo Stato solo quelle funzioni che, per dimensione dell'interesse ed esigenze di carattere unitario, richiedano una gestione centralizzata, nei limiti in cui ciò sia strettamente indispensabile. Si richiede, inoltre, una competenza rafforzata in materia di interventi a sostegno della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico, nonché dei programmi delle imprese volti alla realizzazione e/o al miglioramento di processi produttivi mediante l'innovazione tecnologica. Inoltre, si chiede di attribuire alla Regione un ruolo centrale e ulteriori competenze specifiche nella disciplina dell'ordinamento delle C.C.I.A.A. al fine di ottimizzarne le funzioni e garantirne adeguate risorse umane e professionali per lo sviluppo dei servizi alle imprese. Si richiede, altresì, la regionalizzazione dei fondi per lo sviluppo delle imprese che abbiano un rilevante impatto a livello regionale e locale, individuando forme di intesa istituzionale tra Governo, Regione e Sistema camerale per l'attuazione delle misure fiscali e finanziarie a sostegno dell'impresa, dell'innovazione e della ricerca. Si chiede, infine, la piena competenza e la correlata disponibilità di fondi in relazione all'istituzione e alla gestione di parchi scientifico-tecnologici nel territorio della Regione.

• **tutela della salute:** si chiede il riconoscimento della piena autonomia rispetto alla definizione dell'assetto istituzionale del sistema socio-sanitario regionale e dei conseguenti profili organizzativi, anche in relazione alla recente riforma della sanità ligure, approvata con legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria), legge regionale 18 novembre 2016, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (riordino del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (istituzione dell'azienda ligure sanitaria della regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria), legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private) e con D.C.R. 21/2017 (Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 2017/2019). Si ritiene altresì necessaria la definizione di un quadro di risorse autonome di finanziamento del sistema socio-sanitario, che consenta una gestione flessibile e senza vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alla possibilità di definire il sistema tariffario, di rimborso e di remunerazione del personale e alla possibilità di modulare la compartecipazione alla spesa sanitaria e socio-sanitaria. Si pensa, in particolare, alla modulazione del ticket sanitario aggiuntivo nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario assicurato dall'adozione di azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell'appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale. Si richiede altresì piena autonomia e le necessarie risorse per determinare ed effettuare gli investimenti diretti ad adeguare il patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e socio-sanitario. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da ottenere attengono allo sviluppo del sistema formativo delle professioni sanitarie, nonché al riconoscimento della possibilità di: a) avviare percorsi sperimentali relativi all'assistenza integrativa in ambiti specifici non garantiti dai L.E.A.; b) sperimentare l'impatto di nuove tecnologie sulla salute delle persone; c) acquisire ulteriori competenze legislative, amministrative e gestionali sulle figure apicali del sistema sanitario regionale; d) rendere coerenti con le esigenze del territorio il tema delle

specializzazioni, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale, in accordo con l'università al fine di garantire la copertura del fabbisogno professionale del sistema sanitario regionale. Particolare rilevanza ha, inoltre – fatto salvo il pareggio del sistema sociosanitario –, l'eliminazione dei vincoli in materia di spesa per il personale, ivi compresa l'assunzione del personale da impiegare, in particolare, per lo svolgimento delle attività di prevenzione e per la riduzione dei tempi d'attesa.

- **protezione civile:** si chiede l'attribuzione alla Regione della competenza a disciplinare contenuti e condizioni per l'individuazione degli interventi edili e delle opere "prive di rilevanza" per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentate dal procedimento di autorizzazione preventiva e/o dal deposito del progetto edilizio. Attualmente le "opere prive di rilevanza" non sono regolate dalla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche; l'attribuzione di tale competenza alla Regione potrebbe essere esercitata anche nell'ottica di una maggiore semplificazione procedurale per gli operatori della pubblica amministrazione e per i cittadini. Si chiede, altresì, l'attribuzione di ulteriori competenze in riferimento: a) alla formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all'individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti; b) alla pianificazione di emergenza dei comuni, in accordo con gli stessi, in relazione al controllo di qualità dei piani per la loro approvazione, all'intervento sostitutivo, in caso di inadempienza comunale, alla definizione della periodicità di aggiornamento dei piani, al possesso del piano di emergenza comunale come requisito per l'accesso ai contributi di protezione civile; c) al potere di ordinanza del Presidente della Giunta regionale, in deroga alla normativa regionale e statale, per eventi calamitosi di livello regionale, per consentire maggiori tempestività e autonomia gestionale delle risorse regionali per gli interventi di ripristino post-emergenza.

- **governo del territorio:** in materia di governo del territorio si chiede l'attribuzione alla Regione di autonomia in riferimento ai profili sostanziali degli interventi edili pubblici e privati, al fine di consentire a cittadini, operatori economici e amministrazioni di poter utilmente disporre di discipline in grado di meglio corrispondere alle esigenze di semplificazione delle iniziative in ambito edilizio correlate alla specificità del territorio. Si chiede, inoltre, la potestà di definire azioni e strumenti finalizzati ad attivare processi strutturali di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire sulle componenti naturali e antropiche del territorio, fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo, sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli, con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare e di costruzioni di comunità e identità locali. Si richiede, altresì, la regionalizzazione delle risorse per l'attivazione di programmi di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici, al fine di soddisfare in modo adeguato le necessità di intervento sui dissesti idraulici e idrogeologici del territorio ligure, nonché per la messa in sicurezza del patrimonio di edilizia pubblica e scolastica, con particolare riferimento alla sismica. In materia di demanio marittimo si richiede che i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali vengano intestate al demanio regionale in continuità con la riforma del cosiddetto "federalismo demaniale" (Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 - Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.) ad oggi non completamente realizzato, al fine di consentire autonomamente alla Regione di gestire le concessioni demaniali vigenti e di definire la durata delle nuove concessioni; infine si richiede che i canoni corrisposti per le concessioni demaniali marittime vengano introitati dalla Regione anziché dall'erario al fine di investire tali proventi nella gestione del demanio e nella difesa della costa.

- **porti e aeroporti civili:** La Regione richiede piena competenza in materia di Valutazione Ambientale nell'approvare i progetti delle infrastrutture relativi a porti ed aeroporti ricadenti sul territorio ligure e competenza prevalente sotto il profilo tecnico, ambientale ed amministrativo, d'intesa con il Governo ed entro un termine determinato, anche delle infrastrutture di competenza statale di adduzione ai nodi della rete TEN-T. Si chiede che sia attribuita alla Regione la piena governance dei porti liguri, soprattutto con riferimento ai poteri di nomina degli organi delle Autorità di Sistema Portuale come previsti dalla L. 84/94 e ss.mm.ii. nonché all'approvazione dei piani regolatori portuali. Considerata la primaria importanza per l'economia nazionale del sistema dei porti liguri, nonché l'elevato impatto che tali infrastrutture hanno sulle coste liguri e, dunque, sulla popolazione residente, si chiede altresì che sia trasferita alla Regione a titolo non oneroso la proprietà dei territori demaniali portuali e che venga retrocessa alla Regione una quota significativa dei tributi portuali, in particolare dell'IVA generata nei porti; ciò che consentirebbe di realizzare e finanziare direttamente opere infrastrutturali in territorio demaniale ed extra-demaniale di grande rilevanza per lo sviluppo delle filiere logistiche nelle quali i porti sono inseriti (ad esempio linee ferroviarie, raccordi e svincoli autostradali, by-pass autostradali, autoparchi, interporti, ecc.) nonché opere di infrastrutturazione urbana, allo scopo di migliorare l'interazione porto-città riducendo contestualmente gli oneri a carico delle Amministrazioni Comunali e di riflesso il carico fiscale locale sui cittadini. Si richiede, poi, che sia attribuita alla Regione la governance degli aeroporti liguri con assunzione del ruolo di Ente concedente e di un più incisivo coinvolgimento nella redazione del piano aeroportuale, d'intesa con E.N.A.C. Sempre in relazione agli aeroporti liguri, si chiede, infine, un maggiore ruolo regionale circa la proposizione e l'identificazione di eventuali aree ad economia differenziata come elemento propulsivo del territorio e come eventuale titolo di compensazione per i disagi ambientali. Si richiede che la Regione possa attuare distretti logistici integrati, anche con altre regioni, promuovendo in essi azioni congiunte con operatori privati e coi gestori delle reti infrastrutturali.

- **grandi reti di trasporto e di navigazione:** la Regione richiede piena competenza nell'approvare la realizzazione di infrastrutture strategiche che ricadono esclusivamente entro il territorio ligure e, d'intesa con il Governo ed entro un termine determinato, anche delle infrastrutture di competenza statale (inclusa la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale) e che ricadono esclusivamente sul territorio ligure, con particolare riguardo alle infrastrutture di collegamento extraregionale e a ponti, trafori e viadotti, nonché la disponibilità dei fondi necessari. Inoltre, si chiede l'attribuzione alla Regione della potestà concessoria in relazione alle tratte autostradali insistenti sul territorio regionale, con introito dei relativi canoni; conseguente facoltà della Regione di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali con il soggetto concessionario, nonché di indirizzare i canoni del servizio autostradale verso il potenziamento del sistema infrastrutturale ligure. Si richiede, altresì, la disponibilità dei fondi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali e ferroviarie ricadenti sul territorio di propria competenza, nonché all'acquisizione e/o al rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di pubblica mobilità ferroviaria e di navigazione. Per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie che insistono sul territorio regionale, si chiede l'attribuzione alla Regione della potestà concessoria della rete fondamentale, di quella complementare e delle linee di snodo (attualmente conferite al gestore dell'infrastruttura nazionale) e di quelle di nuova costruzione, in modo tale da migliorare il servizio ferroviario regionale sotto il profilo della sicurezza, e del miglior utilizzo delle reti, derivante dalla loro integrazione all'interno del sistema già affidato al gestore regionale.

- **ordinamento della comunicazione:** la Regione richiede il riconoscimento di un ruolo più incisivo, con conseguente impiego a livello regionale di una quota del canone RAI versato dai cittadini residenti in Liguria e dei proventi pubblicitari. In particolare, si vuole incrementare il sostegno al sistema dell'informazione locale attraverso l'attribuzione di risorse certe e con criteri di riparto regionali, con l'obiettivo di migliorare la qualità della comunicazione, della qualificazione professionale, con effetti positivi sull'incremento occupazionale, in considerazione del servizio pubblico svolto a favore delle comunità locali. In numerose occasioni, anche legate ad eventi naturali (es. alluvioni), infatti, le emittenti locali hanno svolto un ruolo centrale di informazione e di servizio pubblico, che deve essere riconosciuto e valorizzato. Per consentire di governare il sistema regionale delle comunicazioni in modo flessibile e aderente alle esigenze dei cittadini e all'evoluzione del mercato, favorendo in tal modo lo sviluppo e la convergenza multimediale, si intendono inoltre acquisire, attraverso il CO.RE.COM., le rispettive competenze in capo all'Autorità per le Comunicazioni. Anche nell'ambito delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a larga banda, la Regione può acquisire maggiori livelli di autonomia, fermo restando il rispetto dell'ordinamento europeo e dei principi generali sanciti dal codice delle comunicazioni elettroniche. Un tale ruolo più incisivo di Regione Liguria porterà a implementare la promozione delle campagne di comunicazione su temi di rilevanza civile e sociale, nonché l'utilizzo dei sistemi di comunicazione come servizio alla cittadinanza.
- **previdenza complementare e integrativa:** garantire alla Regione la facoltà di promuovere e finanziare forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla disciplina nazionale sulle forme pensionistiche complementari e, in particolare, dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999, nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza nella gestione delle forme pensionistiche complementari e nell'ottica di orientarsi anche al sostegno del welfare allargato o integrato. A tal fine si richiede l'attribuzione alla Regione del gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).
- **coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario:** nel quadro degli articoli 81 e 119 della Costituzione, la Regione intende realizzare con il Governo il superamento definitivo dell'accentramento della finanza pubblica ed il ripristino dell'impianto originario della Legge delega n. 42/2009 per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; ai fini del pieno esercizio delle nuove competenze, dunque, si tratta di realizzare un'equa acquisizione delle correlate risorse, a partire da quelle finanziarie, mediante l'attribuzione di una piena autonomia finanziaria che, attraverso la soppressione dei trasferimenti statali, consolidi il passaggio ad un sistema fondato sulla fiscalizzazione. Regione Liguria ritiene necessario, quindi, istituire a livello regionale un assetto di governance degli equilibri di finanza pubblica fondata sulla cooperazione interistituzionale e sulla programmabilità degli investimenti pubblici sul territorio, per favorire crescita e sviluppo anche in relazione alla costituzione di fondi da alimentare, sulla base dei costi standard definiti a livello nazionale, con compartecipazioni a tributi erariali. A questi fini occorre che: a) si ottenga il paritario riconoscimento dell'azione regionale nel contrasto all'evasione fiscale, a partire dall'attribuzione alla Regione del maggior gettito derivante dal recupero dell'I.V.A. evasa, limitatamente alla quota di compartecipazione regionale; b) la Regione abbia piena autonomia nel disciplinare i tributi regionali, a partire dalla tassa automobilistica; c) si riconosca una compartecipazione all'I.R.E.S., anche in relazione alla competenza regionale in materia di attività produttive, che consenta una maggiore manovrabilità in rema di I.R.A.P. e addizionale regionale I.R.P.E.F.; d) si attribuisca un ruolo rafforzato alla Regione nell'istituzione di zone economiche speciali (Z.E.S.) nelle aree del territorio ligure con peculiarità caratterizzanti come, ad esempio, i territori portuali, anche mediante intese con lo Stato, per favorire, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e la riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni, l'insediamento di imprese e la promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione; e) si consegua una maggiore autonomia nella determinazione regionale, nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale, dell'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa), con relativa previsione di esenzioni, detrazioni e deduzioni; f) per quanto attiene alla spesa, la legge statale di coordinamento della finanza pubblica si limiti a porre obiettivi e principi generali, relativi a macroaggregati di spesa, tali da non impedire il pieno sviluppo della potestà organizzativa regionale;

(Omissis)

• Allegato 4: Relazione istruttoria (seduta CAL 14/02/2020)

fonte: <https://www.cal.liguria.it/sites/default/files/RELAZIONE%20ISTRUTTORIA.pdf>

Relazione istruttoria

La presente proposta intende promuovere, attraverso Regione Liguria ai sensi dell'art. 33, comma 2, L. n. 131/2003, ricorso in via principale alla Corte costituzionale ex art. 127 della Costituzione per l'annullamento delle seguenti disposizioni statali, lesive, sotto molteplici profili, dell'autonomia finanziaria dei Comuni liguri, costituzionalmente garantita.

1) Art. 1, comma 554, L. n. 160/2019 La disposizione di cui all'oggetto, letta in combinato disposto con l'art. 1, comma 892, L. n. 145/2018, ha stabilizzato per gli anni 2020, 2021 e 2022 il c.d. Fondo IMU - TASI nella misura di euro 300 milioni, anziché nell'originaria misura di euro 625 milioni, così sancendo il mancato definitivo reintegro delle perdite di gettito subite dai Comuni a partire dall'anno 2014 per effetto dell'introduzione della TASI. La presente proposta, come sarà espresso di seguito, si basa sulle recenti elaborazioni della giurisprudenza costituzionale che esclude la legittimità dei c.d. tagli lineari, a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali e della loro autonomia finanziaria costituzionalmente tutelata.

1.1) Le motivazioni del contributo IMU – TASI Il cosiddetto contributo IMU-Tasi è stato riconosciuto ai Comuni nel 2014 per effetto di una specifica e definita situazione di carenza di risorse determinata da un cambiamento del regime fiscale: l'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e l'introduzione della Tasi, per effetto del dl 133 del 2013 e della legge di stabilità per il 2014. Il contributo dipende quindi da una perdita di gettito non recuperabile con mezzi tributari alternativi, che viene compensata in applicazione di consolidati e sperimentati principi di coerenza della finanza pubblica. Gli esempi sono ormai molti, dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale del 2008, alle riduzioni di risorse compensate con aumenti di base imponibile ICI degli immobili di categoria D (2007), poi trasformati in trasferimenti per l'incoerenza dei gettiti effettivi rispetto alle previsioni (2011), all'abolizione più recente di quote di gettiti IMU compensate con appositi fondi strutturali (cd "immobili merce", ampliamento delle assimilazioni all'abitazione principale, immobili utilizzati per ricerca scientifica, 2014), fino alla abolizione del prelievo Tasi sull'abitazione principale del 2016 e alle riduzioni di gettito dovute alla devaluazione della base imponibile degli immobili "speciali" (cd. "imballonati"). In ciascuna di queste occasioni la legge ha puntualmente disposto l'attribuzione ai Comuni di risorse, generando in qualche caso contrasti sulle modalità di calcolo, ma mai negando il diritto alla compensazione. Nei paragrafi seguenti si ripercorre la storia del contributo e le determinanti del calcolo, evidenziando gli elementi – sempre confermati anche per via normativa – che ne rendono imprescindibile il consolidamento secondo la misura effettivamente equivalente alla perdita di gettito subita dai Comuni a motivo delle cennate modifiche alla legislazione tributaria nell'anno 2013.

1.2) Evoluzione del contributo IMU-Tasi Nel corso del 2013, come accennato, è stata attuata una manovra di riduzione del carico fiscale immobiliare con la sospensione, prima, e l'abolizione, poi, del prelievo IMU sull'abitazione principale e su alcune fattispecie minori. I due provvedimenti fondamentali di tale operazione sono il dl 102 e il dl 133 del 2013 che dettano le norme per il pagamento di talune quote oggetto di sospensione del pagamento della prima rata (come stabilito dal dl 102), successivamente non abolite (la cd. "mini IMU" posta in pagamento nel gennaio 2014) e per la compensazione integrale del gettito definitivamente perduto dai Comuni, circa 3,5 mld. di euro (dl 133). La manovra per il 2014 si propose l'obiettivo di superare la compensazione statale integrale del gettito perduto attraverso l'istituzione della Tasi (Tributo sui servizi comunali), nell'ambito dell'Imposta unica comunale (IUC), imposta formalmente "unica", ma di fatto composta da fattispecie distinte: oltre alla Tasi, l'IMU e la TARI, il nuovo prelievo sui rifiuti. La base imponibile di IMU e Tasi era identica, il valore degli immobili derivante nella gran parte dei casi dal valore catastale, salvo il diverso trattamento di alcune categorie. In particolare, la Tasi incideva le abitazioni principali non "di lusso" ed altre fattispecie minori come gli "immobili merce" (che continuavano ad essere esenti dall'IMU), mentre escludeva i terreni agricoli, imponibili con la sola IMU. Le aliquote massime proposte dal Governo nel ddl Finanziaria 2014 permettevano alla grande maggioranza dei Comuni di assicurare un livello di prelievo coerente con quello ottenuto l'anno prima con l'applicazione dell'IMU sull'abitazione principale. Il ddl prevedeva un massimo specifico per la Tasi pari al 2,5 per mille (inizialmente "per il 2014") e l'applicazione facoltativa di detrazioni nel caso dell'abitazione principale, stabilendo inoltre che in caso di applicazione contemporanea di IMU e Tasi sullo stesso immobile, la somma delle aliquote applicate non potesse superare l'11,6 per mille (pari al massimo IMU maggiorato di un punto). Già in questo iniziale quadro di regole, ANCI evidenziava che una quota non trascurabile di Comuni non avrebbe comunque potuto recuperare gettiti equivalenti a quelli del 2013, in particolare per effetto dell'esigenza, di natura politica e sociale, di introdurre detrazioni sulla tassazione dell'abitazione principale paragonabili a quelle obbligatorie vigenti in regime IMU. Ad aggravare la situazione, in fase di esame parlamentare, il limite all'aliquota massima cumulata sugli "altri immobili" viene ridotto al 10,6 per mille, allo stesso livello dell'IMU, con il paradossale risultato che per i Comuni che già adottavano livelli di aliquota sugli altri immobili superiori al 9,6 per mille, la Tasi risultava parzialmente o totalmente impraticabile anche per la parte considerata "standard" (corrispondente all'aliquota dell'1 per mille), in quanto collegata alla determinazione dell'ammontare del Fondo di solidarietà comunale. Al tempo stesso, a parziale compensazione, la legge di bilancio aveva previsto un fondo integrativo di 500 mln., a diretto sostegno delle detrazioni per l'abitazione principale (co. 731). L'importanza della compensazione integrale dei gettiti comunali emergeva anche dal comma 730 della stessa legge finanziaria, che indicava tra le determinanti della quantificazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) il gettito standard della nuova Tasi, quello calcolato in corrispondenza dell'aliquota dell'1 per mille: il nuovo comma 380-ter della legge finanziaria per il 2013 (legge 228/2012), inserito dal co. 730, indicava tra i criteri di cui tener conto ai fini dell'assicurazione dell'invarianza di risorse da riconoscere a ciascun Comune la "soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e ... l'istituzione della TASI". L'impossibilità di acquisire perfino parte del gettito standard Tasi avrebbe introdotto un'alterazione ingiustificata dell'intero percorso di introduzione dell'IMU, alla cui base c'è l'invarianza delle risorse determinate dall'ICI previgente in rapporto al gettito standard dell'IMU. L'IMU standard del 2012-13 comprendeva infatti la quota derivante dall'abitazione principale e l'equivalenza indicata dall'art. 13, co. 17 del dl 201/2011 viene richiamata espressamente dal co. 380 della legge finanziaria per il 2013, che costituisce il FSC e dispone della distribuzione dei gettiti IMU tra Stato e Comuni in base all'esplicita finalità di "assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.". L'insufficienza dei mezzi di compensazione del gettito diventa dunque un tema primario di confronto tra Governo ed Enti locali nella fase successiva all'approvazione della legge finanziaria 2014. La questione viene risolta con il dl 16 del 6 marzo 2014, che con l'art. 1:

- introduce la maggiorazione Tasi fino ad un massimo dello 0,8 per mille (integrazione al co. 677 della legge di bilancio 2014);

- modifica l'ammontare e le condizioni del contributo IMU-Tasi, portandolo a 625 milioni (nuovo co. 731 della stessa legge).

La maggiorazione Tasi, introdotta limitatamente al biennio 2014-15, è adottabile da ciascun Comune "a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali...detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili...". Il contributo in denaro, elevato a 625 milioni di euro, perde invece ogni collegamento con le detrazioni e viene ripartito tra i Comuni, in modo apparentemente generico, "secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali ... tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI". Come vedremo nel paragrafo successivo, la metodologia adottata collega saldamente la quota

riconosciuta a ciascun Comune all'ammontare del gettito che dal 2014 non è più possibile trarre dall'IMU e dalla Tasi, rispetto al gettito dell'IMU sull'abitazione principale, abolito con il dl 133 del 2013, a causa del mutato contesto normativo.

1.3) Il calcolo del contributo IMU – TASI Sulla base della quantificazione già formalizzata dalla legge in 625 milioni di euro, il riparto del "fondo IMU-Tasi", con l'importo da assegnare a ciascun ente, viene determinato sulla base di una metodologia elaborata dal Mef e sottoposta all'esame della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In particolare, la Conferenza approva nella seduta del 30 luglio 2014 la Nota metodologica che diventerà poi parte integrante del decreto attuativo (il DM 6 novembre 2014) emanato dal Mef di concerto con il Ministero dell'interno.

La Nota metodologica è quindi un elemento essenziale di supporto all'attuazione della normativa scaturita dalle modifiche recate dal dl n. 16 del 2014, che chiarisce in modo inequivocabile il ruolo di fondamentale compensazione che svolgono, congiuntamente, il fondo IMU-Tasi e la maggiorazione Tasi. Nella premessa alla Nota, si evidenzia molto significativamente che le disposizioni di cui all'articolo 1 del dl n. 16 del 2014 "sono orientate ad agevolare il raggiungimento di obiettivi di realizzazione da parte dei Comuni, nel quadro del nuovo assetto della tassazione immobiliare locale, di un ammontare di risorse analogo a quello ottenuto con l'IMU, come determinatosi nel 2013, nonché a favorire l'introduzione di detrazioni Tasi sull'abitazione principale, lasciate all'autonomia comunale, contrariamente a quanto avveniva nel regime IMU." (sottolineatura nostra). Ai fini della quantificazione, la metodologia in esame quantifica per ciascun comune due elementi essenziali:

- il fabbisogno da finanziare, individuato nelle quote di gettito venute a mancare con l'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale;
- le nuove risorse a disposizione attraverso il pieno utilizzo dello sforzo fiscale secondo la normativa vigente, comprensivo della maggiorazione Tasi e tenuto conto dell'esigenza di finanziare un congruo ammontare di detrazioni Tasi-abitazione principale.

Come ben evidenziato dalla nota, "il saldo netto tra il fabbisogno totale da finanziare e le risorse disponibili" (ai massimi livelli di applicazione delle facoltà concesse dalla nuova normativa) "rappresenta dunque il principale riferimento per la determinazione del riparto dei 625 milioni" resi disponibili.

1.4) La determinazione del fabbisogno Per quanto riguarda la determinazione del fabbisogno la Nota prende in considerazione tre componenti:

- lo sforzo fiscale dell'IMU sull'abitazione principale non più esercitabile dai comuni, sulla base del gettito effettivo IMU relativo alle abitazioni principali e alle relative pertinenze stimato per il 2013.

Tale ammontare è ottenuto per sottrazione dal gettito complessivo dell'IMU sull'abitazione principale (stimato sulla base delle aliquote deliberate per il 2013), di due componenti: il gettito effettivo dell'IMU sulle categorie catastali A1-A8-A9 (abitazioni "di lusso" escluse dall'esenzione); il gettito dell'IMU ad aliquota di base sulle abitazioni principali al netto delle menzionate non esenti. In tal modo si ottiene l'ammontare di sforzo fiscale potenziale sulle abitazioni principali non di lusso non più esercitabile dai Comuni;

- l'onere delle detrazioni a favore delle abitazioni principali tale da garantire in corrispondenza di un'aliquota massima TASI l'esenzione per un numero di immobili sostanzialmente uguale agli immobili esentati con l'IMU.

L'onere effettivo delle detrazioni viene determinato attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione fiscale in uso presso il Mef, al fine di considerare l'effettivo onere per le detrazioni, anche nei casi in cui il loro valore nominale (200 € oltre alla quota di 50€ per ciascun figlio convivente fino a 26 anni di età) superi l'imposta dovuta. La detrazione media effettiva viene così individuata in 137 euro. Viene considerata l'applicazione del massimo livello consentito di aliquota, che è convenzionalmente posto al 2,9 per mille, "considerando uniformemente distribuita tra i due limiti indicati dal comma 677" l'aliquota aggiuntiva della maggiorazione, pari in totale allo 0,8 per mille. Si considera quindi applicato lo 0,4 aggiuntivo distintamente sulle abitazioni principali e sugli altri immobili.

- la quota TASI ad aliquota di base (l'1 per mille come fissato nel comma 676 della Legge di Stabilità 2014) che non risulta applicabile sugli immobili diversi dall'abitazione principale, per effetto dei limiti di cui al più volte citato comma 677.

La TASI standard non applicabile sugli immobili diversi dall'abitazione principale costituisce ovviamente una limitazione da compensare, in quanto nella revisione della determinazione delle assegnazioni del FSC (co. 730 della legge di stabilità 2014), l'intero standard Tasi viene considerato acquisibile da ciascun Comune. La Nota osserva in proposito che "l'applicazione della TASI ad aliquota di base (pari all'1 per mille) non trova necessariamente piena operabilità per la totalità dei Comuni, tenuto conto del vincolo imposto dal citato comma 677, secondo il quale la somma delle aliquote TASI e IMU non può superare l'aliquota massima pari al 10,6 per mille. Pertanto, i Comuni che hanno deliberato nel 2013 un'aliquota IMU superiore al 9,6 per mille non hanno la possibilità di applicare per intero l'aliquota di base TASI".

In questi casi, la determinazione del FSC dovuto a ciascun ente, tiene comunque conto dell'applicazione della TASI standard, penalizzando i casi di impossibilità di piena applicazione dello standard. Il fabbisogno relativo a questo importante elemento viene calcolato sottraendo alla TASI standard relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale la TASI effettivamente applicabile in base ai limiti di legge.

Le risorse disponibili

Per "risorse aggiuntive" disponibili a fronte dei fabbisogni sopra indicati, la Nota indica due componenti distinte dello "sforzo fiscale potenzialmente esercitabile sulla TASI":

- lo sforzo fiscale esercitabile sull'abitazione principale;
- lo sforzo fiscale esercitabile sugli immobili diversi dall'abitazione principale.

Per ambedue le componenti la Nota considera gli effetti dello 0,8 per mille aggiuntivo rispetto ai massimi ordinari delle aliquote Tasi. La quantificazione muove, come si è detto, da un'ipotesi di applicazione convenzionale uniforme della maggiorazione, che si considera applicata equamente nella misura dello 0,4 per mille sia sull'abitazione principale che sugli immobili diversi. Data questa scelta:

- lo sforzo fiscale TASI sull'abitazione principale equivale alla differenza tra l'ammontare del gettito TASI stimato ad aliquota massima convenzionale del 2,9 per mille e importo del gettito ad aliquota di base (1 per mille senza detrazioni);
- lo sforzo fiscale massimo della TASI sugli altri immobili equivale alla differenza tra l'ammontare del gettito TASI ad aliquota massima e l'importo del gettito TASI standard "effettivamente operabile". In particolare, la TASI ad aliquota massima sugli altri immobili corrisponde al massimo tra il 2,9 per mille e la differenza tra l'11 per mille (10,6 più 0,4) e l'aliquota effettiva IMU come precedentemente determinata. La TASI standard effettivamente applicabile viene, a sua volta, determinata secondo le modalità già evidenziate nel paragrafo precedente.

1.5) Il riparto del contributo La somma delle differenze positive tra il fabbisogno e le risorse disponibili come definiti nei due paragrafi precedenti costituisce la parte preponderante del contributo. Le differenze positive riguardano infatti 1.379 Comuni per un ammontare complessivo di assegnazioni pari a 484,8 milioni di euro. La restante parte del contributo stanziato, pari a 140,2 mln. di euro viene "ripartita nell'ambito dei comuni che presentano una TASI standard non applicabile, in proporzione del suo ammontare, al fine di ristorare per tale specifico fabbisogno anche i comuni che non presentano un fabbisogno netto da finanziare."

1.6) La riduzione progressiva del contributo IMU-Tasi (2014/2018) Nonostante l'evidente contenuto "strutturale" del contributo IMU-Tasi, la sua assegnazione non è mai stata stabilizzata ed è stata quasi sempre definita di anno in anno con provvedimenti successivi alla legge di bilancio. Inoltre, il contributo è erroneamente considerato da alcuni osservatori come un sostegno indebito ai Comuni "non virtuosi" per il fatto di aver portato a più elevati livelli le aliquote dell'IMU 2013. I comportamenti opportunistici di alcuni Comuni, che hanno puntato ad innalzare le aliquote IMU sull'abitazione principale proprio in previsione del contributo statale compensativo, riguardano una netta minoranza di enti, che ha peraltro agito in modo perfettamente legittimo, essendo intervenuto solo a fine 2013 il provvedimento di definitiva abolizione dell'IMU (dl 30 novembre 2013, n.133).

In questo contesto, già dal 2015 si determina una progressiva diminuzione del contributo: il dl n. 78 (art. 8, co.10), riduce l'assegnazione a 472,5 milioni di euro tale contributo, prevedendo altresì che non venga considerato tra le entrate finali valide ai fini del patto di stabilità interno. Resta

fermo il criterio di riparto, che menziona esplicitamente il DM 6 novembre 2014, come accadrà anche per gli anni successivi. Il DM attuativo è emanato il 22 ottobre 2015. Per il 2016 la Legge di stabilità (l. n. 208 del 2015, art. 1, comma 20), ha poi previsto l'attribuzione di 390 milioni di euro da ripartire sempre in proporzione alle somme attribuite ai sensi del predetto Dm 6 novembre 2014. Anche in questo caso, le somme attribuite non entrano tra le entrate valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio introdotto in sostituzione del patto di stabilità interno, che viene pertanto aumentato di pari importo. Tale disposizione è stata attuata dal Dm 26 maggio 2016. Vale la pena di osservare che il contributo, ridotto senza alcuna specifica motivazione, viene comunque assegnato nonostante che la stessa legge preveda dal 2016 l'abolizione della Tasi sull'abitazione principale (compensata a sua volta con un apposito contributo strutturale in denaro).

La perdita di gettito derivante dal passaggio IMU-Tasi del 2014 ha infatti carattere permanente ed indipendente dalla successiva articolazione del prelievo. Non a caso, il comma 20 della legge richiama gli stessi presupposti del riparto originario del 2014: "Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire ... in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014 ..., adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147." Per il 2017, il contributo compensativo è stato assegnato ai Comuni per un importo di 300 milioni con il DPCM 10 marzo 2017, in sede di ripartizione del cosiddetto "fondone", come indicato dall'articolo 3 e dalla relativa tabella B del citato decreto.

L'entrata resta esclusa dal saldo di finanza pubblica, mentre i criteri di riparto restano espressamente riferiti al riparto del DM originario del novembre 2014, attraverso il richiamo al decreto di riparto dell'anno precedente (DM 126 maggio 2016).

Il comma 870 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2018 (L. n. 205 del 2017), "a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI" attribuisce anche per l'anno 2018 un contributo di 300 milioni. Il contributo riconosciuto a ciascun Comune è lo stesso della Tabella B allegata al citato DPCM 10 marzo 2017. Anche per il 2017 e 2018 il contributo è escluso dalle entrate rilevanti ai fini del saldo di competenza. L'art. 1, comma 892, L. n. 145 del 2018 ha stabilito che "per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale". Su questa disposizione si innesta, da ultimo, la disposizione di cui all'oggetto in virtù della quale "Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019 »".

1.7) Profili di incostituzionalità La legge di stabilità, nel confermare la drastica riduzione dei trasferimenti statali all'uopo istituiti nel 2014, ha violato il principio dell'invarianza del gettito delle amministrazioni locali e dunque sostanzialmente imposto *sine die* anche ai Comuni della Liguria una contrazione della propria spesa necessaria per l'espletamento delle funzioni assegnate per legge; risultano lesi, in particolare, i principi costituzionali che riconoscono e promuovono le autonomie locali, imponendo un adeguamento dei principi e dei metodi della legislazione nazionale alle esigenze dell'autonomia e del decentramento (art. 5 Cost.), nonché i principi costituzionali che riconoscono espressamente ai Comuni l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa (art. 119, comma 1, Cost), nonché ancora l'assunto costituzionale secondo cui le risorse derivanti dalle entrate di cui all'art. 119 Cost. consentono ai Comuni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite (art. 119, comma 4, Cost., articolo, quest'ultimo, che trova attuazione, con riguardo al federalismo fiscale, nell'art. 11 della L. 42/2009). Al riguardo, si intende contestare pertanto l'illegittimità costituzionale della disposizione normativa sopra ricordata, le quale, peraltro, incorre, altresì, nella violazione del divieto dei cosiddetti "tagli lineari", ovvero dei tagli ai trasferimenti statali diretti a ristorare perdite di gettito degli Enti locali, che si perpetuano nel tempo (nella fattispecie addirittura quanto meno fino all'anno 2033). Tale condotta viola palesemente i principi costituzionali sopra richiamati, nonché quelli sanciti dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia. La Corte costituzionale ha infatti precisato che "...in base al testo dell'articolo 119, "le Regioni – come gli enti locali – sono dotate di «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» (primo comma) e godono di «risorse autonome» rappresentate da tributi ed entrate propri, nonché dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio (secondo comma). E per i territori con minore capacità fiscale per abitante, la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo «senza vincoli di desti-nazione» (terzo comma). Nel loro complesso tali risorse devono consentire alle Regioni ed agli altri enti locali «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (quarto comma). Non di meno, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato può destinare «risorse aggiuntive» ed effettuare «interventi speciali» in favore «di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni» (quinto comma)" (sentenza n. 423/2004). Con riguardo ai profili di illegittimità delle disposizioni normative che hanno disposto significativi tagli ai trasferimenti ed alle risorse degli Enti locali, si evidenzia che la Corte delle Leggi ha già avuto modo di esprimere, seppur in merito ad alcune leggi regionali del Piemonte, i seguenti principi: "Quanto alle questioni sollevate in riferimento agli artt. 117, 119 e 97 Cost., l'entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni conferite alle Province piemontesi si riverbera sull'autonomia di queste ultime, entrando in contrasto con detti parametri costituzionali, nella misura in cui non consente di finanziare adeguatamente le funzioni stesse. La lesione dell'autonomia finanziaria si riflette inevitabilmente sul buon andamento dell'azione amministrativa in quanto la diminuzione delle risorse in così elevata percentuale, "in assenza di correlate misure che ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il recupero di efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite" (sentenza n. 188 del 2015), costituisce una menomazione della autonomia stessa, che comporta contestualmente un grave pregiudizio all'assolvimento delle funzioni attribuite in attuazione della legge n. 59 del 1997, e delle altre disposizioni statali e regionali in tema di decentramento amministrativo. Per analoga fattispecie è stato ricordato che "ogni stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura e che il principio di buon andamento implica, da un lato, che le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa, a cominciare da quella relativa al personale dell'amministrazione, e, dall'altro, che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di previsione" (sentenza n. 188 del 2015). (...). In assenza di adeguate fonti di finanziamento a cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate. In detto contesto, la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell'amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente. (...). È stato in proposito più volte ribadito da questa Corte che "l'esistenza di oneri nascenti dal contenuto della legge determina la necessità dell'indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte. Verrebbe altrimenti "disatteso un obbligo costituzionale di indicazione al quale il legislatore, anche regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa" (sentenza n. 51 del 2013)" (sentenza n. 4 del 2014). Una dotazione finanziaria così radicalmente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo tra-sferite, comporta una lesione dei principi in considerazione. Dunque, l'eccessiva riduzione delle risorse e l'incertezza sulla loro definitiva entità (...) non consentono una proficua utilizzazione delle stesse in quanto "solo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse ... e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati" (sentenza n. 188 del 2015). Anche le questioni sollevate in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. sono fondate. La riduzione sproporzionata delle risorse, non corredata da adeguate misure compensative, è infatti in grado di

determinare un grave vulnus all'espletamento da parte delle Province delle funzioni espressamente conferite dalla legge regionale, determinando una situazione di "inadempimento" rispetto ai parametri legislativi fissati dalla legge n. 59 del 1997 e dalla stessa legge regionale di attuazione, la cui vigenza permane nella sua originaria configurazione. Sotto tale profilo, le norme impugnate "non superano il test di proporzionalità, il quale "richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio ... sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti e se stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi" (sentenza n. 1 del 2014)" (sentenza n. 272 del 2015). Dette norme operano, nel quadro ordinamentale dei servizi esercitati sul territorio regionale, in direzione opposta all'obiettivo di assicurare lo svolgimento delle funzioni conferite alle Province. Dunque, la forte riduzione delle risorse destinate a funzioni esercitate con carattere di continuità ed in settori di notevole rilevanza sociale risulta manifestamente irragionevole proprio per l'assenza di proporzionate misure che ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento (su analoga questione, sentenza n. 188 del 2015). 6.3.- L'art. 3 Cost. è stato ulteriormente violato sotto il principio dell'eguaglianza sostanziale a causa dell'evidente pregiudizio al godimento dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei relativi servizi. Tale profilo di garanzia presenta un carattere fondante nella tavola dei valori costituzionali e non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali. (...) Pertanto, il principio di continuità dei servizi di rilevanza sociale non viene salvaguardato, risultando inutile a tal fine lo stesso insufficiente finanziamento previsto dalle disposizioni impugnate. A fronte della prescrizione normativa di astratti livelli di prestazione dei servizi nelle leggi regionali di settore, si verifica - per effetto delle disposizioni sproporzionatamente riduttive delle risorse - una rilevante compressione dei servizi resi alla collettività. Dunque, le norme impugnate, nella parte in cui, in modo irragionevole e sproporzionato, riducono - senza alcun piano di riorganizzazione o di riallocazione - le dotazioni finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte n. 34 del 1998, pregiudicandone in tal modo lo svolgimento, risultano in contrasto con gli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost. e debbono, pertanto, essere dichiarate costituzionalmente illegittime" (sentenza n. 10/2016).

1.8) La giurisprudenza della Corte costituzionale sui c.d. tagli lineari La Corte costituzionale si è, altresì, ripetutamente espressa sulla necessaria delimitazione temporale dei c.d. "tagli lineari" agli enti locali, al fine di non generare interferenze rispetto all'autonomia finanziaria degli stessi. Segnatamente, il Giudice della legittimità costituzionale, ha affermato che "norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l'altro, che si limitino a prevedere un contenimento complessivo della spesa corrente dal carattere transitorio (ex multis, tra le più recenti, sentenze n. 154 del 2017, n. 65 del 2016, n. 218 e n. 189 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2014, n. 236 e n. 229 del 2013, n. 217, n. 193 e n. 148 del 2012, n. 182 del 2011). Non è in discussione il potere del legislatore statale di programmare risparmi anche di lungo periodo relativi al complesso della spesa pubblica aggregata. E questa Corte ha, anzi, già chiarito che "una censura che lamenta il presunto carattere permanente dello specifico contributo non è provata dalla circostanza che essa si aggiunga agli effetti delle precedenti manovre di finanza pubblica" (sentenza n. 154 del 2017). Tuttavia, le singole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare il carattere della temporaneità, al fine di definire in modo appropriato, anche tenendo conto delle scansioni temporali dei cicli di bilancio e più in generale della situazione economica del Paese, "il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, evitando la sostanziale estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre che potrebbe sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici di queste ultime in un periodo più lungo" (sentenza n. 169 del 2017). Questa Corte ritiene che venga appunto sottratta al trasparente confronto parlamentare la valutazione delle ricadute di lungo periodo di una manovra economica, tutte le volte in cui la relativa durata venga raddoppiata, attraverso la tecnica normativa dell'aggiunta progressiva di ulteriori annualità a quelle inizialmente previste. (...) Non è un caso, del resto, che già nella sentenza n. 141 del 2016, proprio con riferimento al contributo imposto dal primo periodo dell'art. 46, comma 6, del D.L. n. 66 del 2014, come convertito, questa Corte avesse segnalato che il costante "ricorso a tale tecnica normativa potrebbe, infatti, prestare al canone della transitorietà un ossequio solo formale, in assenza di plausibili e riconoscibili ragioni che impediscano in concreto al legislatore di ridefinire e rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, alla luce di mutamenti sopravvenuti nella situazione economica del Paese", ribadendo, nella successiva sentenza n. 154 del 2017 e sempre con riferimento al medesimo contributo, l'invito al legislatore ad evitare il ricorso a tale tecnica." (Corte Costituzionale, Sent. n. 103 del 23/5/2018). Nel caso di specie, l'indeterminatezza delle somme annualmente riconosciute a titolo di trasferimento statale per i titoli di cui è causa ed il progressivo aumentare dei tagli alle risorse destinate Comuni (disposti nell'anno 2019 addirittura fino all'anno 2033) ha comportato, ed è destinata a comportare, una continua ed irreversibile contrazione della spesa corrente dell'Ente a detrimento dei servizi pubblici per la cittadinanza. Conseguentemente non risultano rispettati i suindicati principi costituzionali di temporaneità dei limiti imposti alle spese degli Enti locali.

1.9) Proposta di impugnazione Si propone, pertanto, a Regione Liguria, in ragione delle motivazioni esposte, di impugnare davanti alla Corte Costituzionale l'art. 1, comma 554, L. n. 160/2019, nella parte cui, per gli anni dal 2020 al 2022, ha consolidato il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura complessiva di euro 300 milioni, anziché nella misura di euro 625 milioni, assunta nel D.M. 6 novembre 2014, ovvero in altra misura comunque ritenuta congrua al fine di reintegrare i Comuni dei minori introiti effettivamente generati per effetto dell'introduzione della TASI.

2) Art. 57, comma 1, D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019 La disposizione impugnata così prevede: "la lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla seguente: "c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. **La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.** Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinato in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo". La norma citata dispone un incremento del 5% annuo, a partire dall'anno 2020 e fino all'anno 2030, della percentuale di perequazione a valere quale criterio di distribuzione delle risorse del fondo di solidarietà comunale tra i Comuni.

2.1) Profili di incostituzionalità Tale disposizione, ancorché abbia attenuato, diluendola su un maggiore arco temporale, l'incidenza della suddetta percentuale, rispetto alle disposizioni precedenti, appare palesemente lesiva del precetto di cui all'art. 119, comma 4, della Costituzione, in virtù del quale le risorse stabilite dalla norma costituzionale, tra le quali quelle del fondo perequativo, devono consentire agli enti territoriali l'esercizio integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite. Il meccanismo di riparto delle risorse, nella parte in cui si discosta dalla c.d. spesa storica in ossequio al criterio c.d. perequativo basato sul differenziale tra capacità fiscale e costi standard è, infatti, completamente avulso da una considerazione effettivamente inerente la capacità degli enti locali che subiscono la riduzione delle risorse disponibili di fare fronte all'esercizio integrale delle funzioni loro assegnate, non considerando, tra l'altro, l'incidenza di fattori esterni, quali, a mero titolo esemplificativo, la necessità

per molte Amministrazioni di fare fronte ad un debito ingente, accumulato negli anni passati, la capacità di riscossione delle proprie entrate, anche extratributarie. Si rammenta che il Giudice delle leggi ha ripetutamente insegnato che "...in base al testo dell'articolo 119, "le Regioni – come gli enti locali – sono dotate di «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» (primo comma) e godono di «risorse autonome» rappresentate da tributi ed entrate propri, nonché dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio istituisce un fondo perequativo «senza vincoli di destinazione» (terzo comma). **Nel loro complesso tali risorse devono consentire alle Regioni ed agli altri enti locali «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite»** (quarto comma) (sentenza n. 423/2004). La clausola di salvaguardia in esame non è rispettata, di guisa che risulta compromesso, in ultima analisi, anche il fondamentale canone della valorizzazione delle autonomie locali che figura tra i principi cardine della nostra Carta (v. art. 5 della Costituzione) e il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle amministrazioni locali (v. art. 119, comma 4, della Costituzione). La situazione risulta ancora più grave in considerazione della mancanza di una seria e significativa perequazione verticale, segnatamente, dell'apporto di risorse da parte dello Stato al fondo di solidarietà comunale, fatta eccezione per la quota compensativa (dovuta) per i ristori dei minori gettiti derivanti ai Comuni per effetto di manovre agevolative dello Stato sui tributi locali. Sul punto si rimanda, per ragioni di sintesi espositiva, alle considerazioni che saranno rassegnate nel capitolo successivo.

2.2) Proposta di impugnazione Si propone, pertanto, a Regione Liguria, in ragione delle motivazioni esposte, di impugnare davanti alla Corte Costituzionale l'art. 57, comma 1, D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019 per contrasto con gli artt. 5 e 119, commi 1 e 4, della Costituzione, nella parte in cui prevede che "la quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030".

3) Art. 1, comma 849, L. n. 160/2019. La disposizione in oggetto così dispone: "al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:

« d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali». Con tale disposizione il legislatore ha inteso avviare un percorso di progressivo recupero ed innesto nel fondo di solidarietà comunale delle risorse venute meno per effetto del taglio lineare praticato nel 2014. Tale integrazione, tuttavia, è del tutto insufficiente affinché possa considerarsi assolto il ruolo assegnato dalla Costituzione allo Stato nella c.d. perequazione verticale.

3.1) Evoluzione normativa

Con D.L. n. 66/2014 ("Concorso delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica"), art. 47, comma 8 (come modificato dall'art. 1, comma 451, lett. b), L. 190/2014), è stato disposto che il Fondo di solidarietà, come determinato ai sensi del sopra citato art. 1, comma 380 ter, L. 228/2012, fosse ridotto "di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017". Il Legislatore del 2014 aveva espressamente previsto che i tagli ai finanziamenti statali fossero disposti, per ragioni di contenimento della spesa pubblica (c.d. "spending review"), inizialmente per il triennio 2015 – 2017, poi esteso anche all'anno 2018 con Legge n. 190 del 23.12.2014 (art. 1, comma 451, lett. b). Giova fin d'ora precisare che il motivo per cui il taglio lineare è stato temporalmente delimitato è da ascrivere al rispetto della consolidata giurisprudenza costituzionale in materia per la quale, in tema di rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, "le singole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare il carattere della temporaneità" (Corte cost., sent. 103 del 2018). Ne consegue che, in ossequio a queste indicazioni, con decorrenza 1° gennaio 2019 e per tutte le annualità successive, queste risorse avrebbero dovuto essere integralmente ripristinate. E, invece, con la legge di stabilità per il 2019 - L. n. 145/2018 -, all'art. 1, comma 921, è stato previsto che il Fondo di solidarietà comunale venga determinato nell'esatto ammontare dell'anno precedente, come definito dal D.P.C.M. 7 marzo 2018, e quindi senza ripristinare le risorse "tagliate" solo temporaneamente dal citato art. 47, comma 8, D.L. n. 66/2014. In particolare, l'art. 1, comma 921, L. n. 145/2018 stabilisce che "il Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1 comma 380 lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (...) è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente, negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018 (...)". La disposizione di cui si propone l'impugnazione, ben lungi dall'integrare completamente le risorse improvvisamente venute meno, ne prevede una lenta ricostituzione, per la quale solo a partire dall'anno 2024, vale a dire ben 10 anni dopo l'applicazione del taglio, le amministrazioni locali potranno vedersi completamente riorotate della sottrazione di risorse da essi subita.

3.2) Profili di incostituzionalità La giurisprudenza della Corte costituzionale si è ripetutamente espressa sulla necessaria delimitazione temporale dei c.d. tagli lineari agli enti locali. Segnatamente, il Giudice della legittimità costituzionale, ha affermato che "norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l'altro, che si limitino a prevedere un contenimento complessivo della spesa corrente dal carattere transitorio (ex multis, tra le più recenti, sentenze n. 154 del 2017, n. 65 del 2016, n. 218 e n. 189 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 44 del 2014, n. 236 e n. 229 del 2013, n. 217, n. 193 e n. 148 del 2012, n. 182 del 2011). Non è in discussione il potere del legislatore statale di programmare risparmi anche di lungo periodo relativi al complesso della spesa pubblica aggregata. E questa Corte ha, anzi, già chiarito che "una censura che lamenta il presunto carattere permanente dello specifico contributo non è provata dalla circostanza che essa si aggiunga agli effetti delle precedenti manovre di finanza pubblica" (sentenza n. 154 del 2017). Tuttavia, le singole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare il carattere della temporaneità, al fine di definire in modo appropriato, anche tenendo conto delle scansioni temporali dei cicli di bilancio e più in generale della situazione economica del Paese, "il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, evitando la sostanziale estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre che potrebbe sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici di queste ultime in un periodo più lungo" (sentenza n. 169 del 2017). Questa Corte ritiene che venga appunto sottratta al trasparente confronto parlamentare la valutazione delle ricadute di lungo periodo di una manovra economica, tutte le volte in cui la relativa durata venga raddoppiata, attraverso la tecnica normativa dell'aggiunta progressiva di ulteriori annualità a quelle inizialmente previste. (...). Non è un caso, del resto, che già nella sentenza n. 141 del 2016, proprio con riferimento al contributo imposto dal primo periodo dell'art. 46, comma 6, del D.L. n. 66 del 2014, come convertito, questa Corte avesse segnalato che il costante "ricorso a tale tecnica normativa potrebbe, infatti, prestare al canone della transitorietà un ossequio solo formale, in assenza di plausibili e riconoscibili ragioni che impediscano in concreto al legislatore di ridefinire e rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, alla luce di mutamenti sopravvenuti nella situazione economica del Paese", ribadendo, nella successiva sentenza n. 154 del 2017 e sempre con riferimento al medesimo contributo, l'invito al legislatore ad evitare il ricorso a tale tecnica." (Corte Costituzionale, Sent. n. 103 del 23/5/2018). Ulteriori profili di incostituzionalità derivano dalle seguenti considerazioni. Il Fondo di solidarietà comunale, a dispetto del suo *nomen*, a seguito della riduzione, fino alla totale soppressione, del finanziamento ad opera dello Stato disposta con il D.L. 66/2014 e s.m.i., ed ora con la sua molto marginale ricostituzione, non costituisce affatto uno strumento di perequazione a vantaggio e tutela degli Enti Locali; esso, invece, rappresenta uno strumento attraverso il quale sono di fatto sistematicamente sottratte ingenti risorse alle Amministrazioni locali per sopperire alla ritirata dello Stato dai suoi obblighi di perequazione e di solidarietà. Segnatamente, come indicato nelle premesse, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, realizzata con la Legge costituzionale n. 3/2001, è stato introdotto nel nostro ordinamento costituzionale il principio di autonomia finanziaria e tributaria di Regioni ed Enti

Locali. L'art. 119 Cost., al comma 3, stabilisce che "la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante"; il successivo comma 4, inoltre, precisa che "le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite". Di tal che, coerentemente con tali previsioni, l'art. 13 della Legge 42/2009, legge delega sul federalismo fiscale, indica, come già riportato, i criteri ed i principi per la formazione e distribuzione dei fondi perequativi in favore degli Enti locali, prevedendo che gli stessi debbano essere alimentati da risorse tratte dalla fiscalità statale, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche loro attribuite. Invero, nella prospettiva della legge delega per il federalismo, attuativa del dettato costituzionale, i fondi perequativi dovevano mantenere una vocazione solidarista ed una natura chiaramente verticale, nel senso che lo Stato era chiamato a perequare, destinando i suoi tributi ad alimentare tali fondi. Ciò nonostante, i cosiddetti "tagli lineari", disposti a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 66/2014, hanno nella sostanza fatto venir meno la partecipazione statale al finanziamento del Fondo di solidarietà comunale, mentre molti Enti, tra cui quelli liguri, si sono visti di anno in anno decurtare le risorse da essi percepite in ragione dell'incedere della c.d. percentuale di perequazione. I tagli lineari al FSC, come sopra delineati, i quali hanno riguardato la sola componente statale, hanno nella sostanza azzerato il contributo dello Stato al Fondo stesso, avente, nelle intenzioni del Legislatore costituzionale, carattere perequativo. Il Fondo, pertanto, a causa degli interventi legislativi descritti, ha assunto natura "orizzontale", essendo sostanzialmente finanziato con risorse degli stessi Enti Locali che, invece, avrebbero dovuto esserne i beneficiari. Non muta tale conclusione per effetto della ricostituzione progressiva delle risorse statali, in considerazione della loro incidenza assolutamente marginale – appena 100 milioni del 2020 – a fronte dell'ammontare del fondo, pari ad oltre 3 miliardi di euro, alimentato con le finanze comunali per la quota non compensativa statale dei ristori per i minori gettiti. Tuttavia, la necessaria natura "verticale" dei meccanismi perequativi previsti dalla Costituzione è stata a più riprese ribadita dalla stessa Corte Costituzionale, la quale ha affermato che l'art. 119 Cost., e le relative norme attuative "sono esplicite nello stabilire che gli interventi perequativi e solidali devono garantire risorse aggiuntive rispetto a quelle reperite per l'esercizio delle normali funzioni e che tali risorse devono provenire dallo Stato". Da ciò, secondo la Corte, deriva "l'implicito riconoscimento del principio di tipicità delle ipotesi e dei procedimenti attinenti alla perequazione regionale, che caratterizza la scelta legislativa di perequazione "verticale" effettuata in sede di riforma del Titolo V della Costituzione mediante la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3" (Corte Cost., Sent. n. 176 del 2012. Nello stesso senso, v. Corte Cost., Sent. n. 46 del 2013). Ad analoghe conclusioni è giunta la Corte costituzionale anche in una recente pronuncia, dove essa, con specifico riferimento all'art. 119, terzo comma, Cost., ha riconosciuto che "la nostra Carta costituzionale contempla un sistema perequativo di tipo verticale che prevede l'intervento diretto a carico del bilancio dello Stato" (Corte Cost., Sent. n. 61 del 2018). Alla luce di quanto precede è possibile concludere che: a) la Costituzione prevede unicamente strumenti perequativi di natura verticale, che si estrinsecano in un trasferimento da parte dello Stato in favore delle autonomie locali di risorse aggiuntive rispetto a quelle da questi reperite per l'esercizio delle normali funzioni, così palesandosi il vero e proprio cortocircuito logico di un sistema che, dissimulando con la perequazione una vistosa operazione di riduzione di risorse ai Comuni, sottrae di fatto denaro agli enti locali, senza porre alcuna attenzione alla clausola di salvaguardia dell'art. 119, comma 4, Cost. con riferimento alla garanzia dell'integrale assolvimento delle funzioni loro attribuite; b) gli strumenti perequativi individuati dalla Costituzione sono tassativi, con la conseguenza che gli interventi volti a compensare la minore capacità fiscale dei territori più svantaggiati può avvenire "solo attraverso quei moduli legislativi e procedurali non collidenti con il dettato dell'art. 119 Cost." (Corte Cost., sent. n. 176 del 2012). Ne consegue che la disciplina del fondo di solidarietà comunale, nella misura in cui prevede un meccanismo perequativo di natura sostanzialmente orizzontale, con una modestissima partecipazione dello Stato oggi disposta con la disposizione di cui si propone l'impugnazione, è palesemente incostituzionale per violazione dell'art. 119, commi 1, 2, 3 e 4 Cost. D'altra parte, il fatto che gli interventi legislativi descritti abbiano trasformato il Fondo di solidarietà comunale, attribuendogli una natura di fatto "orizzontale", è confermato dal documento datato 7 marzo 2018 redatto dal servizio Studi della Camera dei Deputati, nel quale si precisa testualmente che "va, in ultima analisi, sottolineato che la struttura attuale del Fondo di solidarietà comunale è prevalentemente orizzontale, essendo alimentato esclusivamente dai comuni attraverso il gettito dell'imposta municipale propria, e non anche dalla fiscalità generale, come invece richiesto dalla legge n. 42 del 2009 in riferimento al fondo perequativo per le funzioni fondamentali. Tuttavia tale situazione dipende dal fatto che la componente verticale, finanziata dallo Stato, di fatto è stata annullata dai tagli delle risorse del Fondo, derivanti dalle misure di concorso alla finanza pubblica previste per i comuni sulla base dei principi del coordinamento della finanza pubblica, in relazione alle misure di contenimento della spesa introdotte dal Legislatore a partire dall'anno 2010 ad oggi (articolo 16 del D.L. n. 95 del 2012, articolo 47 del D.L. n. 66 del 2014 e articolo 1, comma 435, della legge n. 190 del 2014), cosa che comporta che i trasferimenti complessivi (al netto delle compensazioni dei tributi soppressi) risultino negativi, ossia il comparto dei comuni trasferisce risorse allo Stato". L'esatto contrario – si ribadisce il punto – della volontà del Legislatore costituzionale e di quanto stabilito dalla Corte costituzionale in ordine alla natura della perequazione e alla tipicità dei mezzi di perequazione.

3.3) Proposta di impugnazione Si propone, pertanto, a Regione Liguria, in ragione delle motivazioni esposte, di impugnare davanti alla Corte Costituzionale l'art. 1, comma 849, L. n. 160/2019 per contrasto con gli artt. 5 e 119, commi 1, 3 e 4, della Costituzione, nella parte in cui, anziché reintegrare, a partire dall'anno 2020, il fondo di solidarietà comunale nella misura di euro 563,4 milioni, sottratta d'all'art. 47, comma 8, D.L. n. 66/2014, stabilisce un meccanismo di ricostituzione progressiva che solo nel 2024 vedrà il pieno reintegro della componente verticale del suddetto fondo.